

Allegato B alla delibera n. 52/12/CIR

SINTESI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 154/11/CIR

Premessa

La consultazione in discorso si è articolata attraverso i contributi pervenuti e le audizioni richieste dai singoli partecipanti a seguito della pubblicazione della delibera n. 154/11/CIR, nonché attraverso una fase supplementare costituita da un'audizione, convocata per il giorno 29 marzo 2012 tramite una nota inviata a tutti i partecipanti alla prima fase e pubblicizzata tramite un avviso sul sito web dell'Autorità. Nella nota in questione, sulla base delle risultanze emerse dai contributi pervenuti, venivano approfonditi aspetti specifici degli argomenti in consultazione, sottoponendo in alcuni casi ad ulteriore consultazione dei partecipanti soluzioni possibili alle problematiche proposte con la delibera n. 154/11/CIR. Nella nota, inoltre, venivano invitati gli interessati ad inviare eventuali ulteriori contributi scritti.

Nella presente sintesi, pertanto, in corrispondenza a ciascun argomento posto a consultazione, sono riportati, sotto il titolo "*La proposta in consultazione*" sia il testo in allegato alla delibera n. 154/11/CIR sia il testo, ove presente, dell'approfondimento di cui alla audizione del 29 marzo, seguiti, nel paragrafo intitolato "*Le posizioni dei partecipanti*", dalle valutazioni ed argomentazioni proposte nelle varie fasi dai partecipanti alla consultazione, nonché dal paragrafo "*Le valutazioni dell'Autorità*" nel quale vengono prese in considerazione le varie posizioni espresse nelle diverse fasi e sono esplicitate le motivazioni su cui sono basate le decisioni assunte.

1. Revisione dei tetti di prezzo per le numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo.

1.1 - La proposta in consultazione

La questione dei tetti di prezzo per le numerazioni per servizi a sovrapprezzo in decade 4 è stata ampiamente dibattuta in concomitanza della revisione del Piano di numerazione, successivamente approvato con la delibera n. 26/08/CIR, nel quale parte della decade 4 è diventata numerazione pubblica e aperta all'utilizzo per servizi SMS/MMS e trasmissione dati a sovrapprezzo.

L'Allegato B alla delibera n. 26/08/CIR, recante la sintesi della consultazione, riporta in proposito, tra l'altro: "*un operatore evidenzia come generalmente i costi dei servizi offerti sono strettamente legati alla tipologia di contenuto erogato... (omissis)... Questa differenza di prezzo è dovuta alla differente catena del valore legata alla realizzazione di diverse tipologie di contenuto ed al margine che ciascun attore della catena deve preservare. Ritiene pertanto che l'appiattimento dei prezzi, con il limite proposto di 2*

euro per ciascun servizio fruito attraverso la ricezione “una tantum”, non preserverebbe la marginalità dei servizi multimediali evoluti”.

Nel medesimo allegato, l’Autorità sul punto ha espresso la seguente valutazione: “Con riferimento alla richiesta di innalzare i prezzi massimi al fine di consentire l’offerta di servizi quali giochi, pur tenendo conto dell’esigenza di offrire contenuti di maggior valore, l’Autorità ritiene che il criterio della tutela dell’utenza sia prevalente ed, allo stato, non consenta di prevedere tetti di prezzo più alti per particolari tipologie di contenuti”.

Proviene, ora, da parte delle diverse componenti coinvolte nella fornitura di tali servizi, ovvero i Content Service Provider (CSP) i Service Provider (SP) e gli Access Provider (AP), la richiesta di riconsiderare i tetti di prezzo a suo tempo fissati, per innalzarli fino al livello di 4-5 euro per alcune tipologie di contenuti i quali, altrimenti, non potrebbero più essere offerti agli utenti poiché il costo del contenuto sarebbe pari o superiore al prezzo di commercializzazione dello stesso, determinando quindi un margine di guadagno troppo esiguo se non, addirittura, una perdita.

La questione merita una riflessione non soltanto alla luce del tempo trascorso, ma soprattutto in considerazione del processo avviato con l’utilizzo di parte della decade 4 per servizi SMS/MMS e trasmissione dati a sovrapprezzo che ha determinato un ampliamento del numero degli attori coinvolti e dello scenario di fornitura dei servizi stessi. Tale processo, peraltro, appare ancora in itinere in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei ricavi tra i soggetti facenti parte della catena del valore e per ciò che concerne i costi da considerare nel determinare il raggiungimento del tetto massimo di prezzo stabilito ai fini della completa fruizione del servizio da parte del cliente, dal momento della sua richiesta fino all’ottenimento di quanto promesso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la ripartizione dei ricavi, molti soggetti coinvolti nella fornitura dei servizi in parola, al fine di promuovere lo sviluppo di tali servizi e di aumentarne i volumi, richiamano l’attenzione sulla necessità di un ripensamento complessivo dei rapporti commerciali e dei modelli fino ad ora utilizzati da attuare in parallelo ad un ragionevole incremento dei tetti di prezzo, necessario al fine di offrire contenuti a più alto valore commerciale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’Autorità ritiene, peraltro, opportuno chiarire che la corretta applicazione del vincolo del tetto massimo di prezzo stabilito nel Piano di numerazione nazionale (nel seguito, semplicemente Piano), deve considerare inclusi, ai fini del rispetto del vincolo stesso, i costi connessi alla fruizione completa del servizio. Ciononostante non appare percorribile, dal punto di vista pratico a motivo della varietà dei piani tariffari, l’inclusione dei costi della trasmissione dati necessaria per il *download* tramite altro mezzo (ad es. via Internet) di un contenuto, effettuato mediante una chiave ricevuta via SMS. Resta fermo, ovviamente, il soddisfacimento in ogni caso dell’esigenza primaria di una corretta ed esaustiva informazione ai consumatori sui costi effettivi di cui sono caricati.

Ancorché sia doveroso un richiamo alla cautela, si ritiene opportuno affrontare la questione dell’innalzamento di taluni tetti di prezzo e della contemporanea definizione di presidi aggiuntivi a tutela dell’utenza, quali, a titolo di esempio, l’obbligo di avvisare il cliente tramite sms/mms circa il prezzo praticato, e di fornire il servizio solo a seguito

di una esplicita risposta di accettazione del servizio da parte del cliente mediante l'invio di un messaggio gratuito.

Domanda 1.1 - Si condivide la proposta di consentire un tetto di prezzo applicabile per l'accesso da rete fissa e da rete mobile alle numerazioni a codice 43, 46, 47, 48 e 49, per servizi *una tantum*, superiori a 2 euro solo a condizione che siano adottate ulteriori tutele per l'utenza rispetto alle attuali, quale quella sopra esemplificata? Qualora si ritenga necessario adottare tali ulteriori accorgimenti per la tutela della clientela, in particolare di quella più debole, si invita a descriverli.

Domanda 1.2 - Si condivide la proposta di innalzare il tetto di prezzo suddetto a 5 euro forfetari per servizi *una tantum*?

Ulteriore testo sottoposto a riflessione nel corso dell'audizione del 29 marzo c.a.

In connessione all'eventuale aumento del tetto di prezzo a 5 euro per i servizi a sovrapprezzo *una tantum* a tariffazione forfettaria forniti tramite numerazioni 43, 46, 47, 48 e 49, è da considerare l'adozione di almeno uno dei seguenti metodi volti ad accertare la consapevolezza del cliente:

- scambio di messaggi che prevede l'invio da parte del fornitore del servizio dell'informazione del prezzo del servizio e la conferma esplicita di accettazione del servizio da parte del cliente;
- scrittura, nel testo del messaggio inviato dal cliente per la richiesta del servizio, del prezzo del servizio stesso (prevedendo lo scarto del messaggio di richiesta nel caso il prezzo scritto dal cliente sia diverso da quello previsto per il servizio richiesto);
- ulteriori proposte alternative e/o integrative che i partecipanti vogliano sottoporre all'esame (che non siano limitate semplicemente a rendere più chiaro il prezzo nelle pubblicità e/o informazioni, ancorché tali proposte siano da considerarsi utili).

1.2 – Le posizioni dei partecipanti

Sono pervenute dieci risposte, tutte favorevoli all'innalzamento del tetto di prezzo applicabile per l'accesso da rete fissa e da rete mobile alle numerazioni a codice 43, 46, 47, 48 e 49, per servizi *una tantum*. Alcuni ritengono necessario innalzare il limite di prezzo in quanto le attuali soglie previste per tali servizi non consentono di offrire ai clienti contenuti di maggior pregio quali giochi, video, musica, software, applicazioni, il cui costo, in alcuni casi, per il fornitore di contenuti (CSP) è tale da non consentire alcuna possibilità realistica di guadagno. Un rispondente abolirebbe il limite di prezzo per tali servizi, mentre per un altro il tetto massimo dovrebbe essere di 15 euro IVA inclusa. Viene proposto da un terzo di togliere il tetto di prezzo *una tantum* e di introdurre un unico limite di 20 Euro/mese IVA esclusa, che potrebbe essere derogato previo consenso scritto del cliente. Sei soggetti ritengono adeguato il limite di prezzo di 5 euro quale tetto massimo di spesa per tali servizi.

Rispetto alle ulteriori tutele da prevedere in caso di innalzamento di prezzo, due rispondenti ritengono sufficiente introdurre una disciplina ad hoc all'interno del Codice di Autoregolamentazione (cd. CASP) che regoli la promozione di tali servizi, eventualmente prevedendo, precisa uno dei due, che tale codice sia adottato in co-

regolamentazione tra l'Autorità e gli aderenti. Ritengono, infatti, che il doppio messaggio sia troppo complicato per l'utente. In un successivo contributo, però, il medesimo rispondente afferma che si potrebbe approfondire la possibilità di introdurre il prezzo del servizio nel messaggio di consegna del contenuto del servizio. La posizione espressa dai due rispondenti circa la complessità per il cliente di gestire una richiesta tramite scambio di più messaggi, è condivisa da un altro rispondente, il quale ritiene che la soluzione del doppio messaggio possa essere fonte di potenziali incomprensioni e controversie, anziché di trasparenza. e ritiene invece che sia sufficiente obbligare l'operatore di accesso a fornire a richiesta il blocco permanente di chiamata. Ritiene inoltre che l'Autorità non sia competente a stabilire le modalità di fornitura di tale servizio e che tale competenza sia in capo al Ministero che ha già stabilito un unico limite di prezzo pari a 20 euro IVA esclusa. Peraltro, un rispondente ritiene che tali meccanismi che impattano sulla piattaforma ed esulano dal perimetro di controllo dei CSP debbano essere valutati dagli operatori telefonici. Un rispondente propone che il flusso di "double opt-in" sia obbligatoriamente eseguito almeno al primo acquisto e allo scadere di un intervallo di tempo definito, in modo da garantire l'utente senza peraltro frustrarne l'esperienza di fruizione del servizio con l'invio di doppio messaggio ad ogni accesso al servizio stesso. Un soggetto ritiene che il servizio debba essere fornito solo a seguito di una esplicita risposta di accettazione da parte dell'utente mediante l'invio di un SMS gratuito, ritenendo tuttavia che gli obblighi derivanti dalle soluzioni descritte, per garantire ulteriormente gli utenti, dovrebbero essere comunque in carico ai fornitori del servizio (CSP) tramite i titolari di numerazione (SP) e non dovrebbero comportare alcun adeguamento da parte dei titolari di accesso (AP), sia in termini di ruoli/responsabilità definiti nell'Accordo Quadro, che di processo operativo di approvazione/apertura servizi e relativa comunicazione commerciale. Per due rispondenti non è necessaria alcuna ulteriore tutela e nessun ulteriore vincolo dovrebbe gravare sull'aumento del tetto; eventualmente potrebbe essere attivato un monitoraggio nella prima fase di applicazione per enucleare situazione meritevoli di attenzioni e nuovi accorgimenti a tutela dell'utenza. In particolare uno dei due rispondenti propone di prevedere una disciplina di tutela differenziata per servizi al di sopra e al di sotto di una determinata soglia di prezzo che a suo parere potrebbe essere individuata in 3 euro. In un successivo contributo il medesimo rispondente propone l'istituzione di un tavolo tecnico con operatori e CSP/aggregatori per individuare la soluzione a minor impatto tra quelle proposte dall'Autorità, nonché per stabilire i relativi tempi di fornitura. Uno dei soggetti propone che il consenso sia acquisito in modalità cartacea prima della fornitura, come misura specifica e sufficiente per evitare abusi o fornitura di servizi non richiesti, e ritiene che l'invio di un ulteriore SMS informativo con l'indicazione delle condizioni economiche applicate (comunque già previsto nella fornitura di molti servizi SMS/MMS a sovrapprezzo) rappresenti un opportuno strumento di tutela e trasparenza del servizio nei confronti del cliente e, comunque, la soluzione migliore tra quelle ipotizzate.

A latere delle riflessioni sull'innalzamento dei tetti di prezzo, alcuni attori del mercato hanno sollevato la questione della valutazione dell'equità e ragionevolezza dei rapporti d'interconnessione tra operatori di accesso mobile e titolari della numerazione; tale valutazione dovrebbe essere effettuata all'interno dell'analisi del mercato della terminazione dei servizi di messaggistica su rete mobile, recentemente avviata da parte dell'Autorità. Alcuni partecipanti hanno sollevato il problema della *revenue sharing* tra

gli operatori di accesso (AP), gli operatori titolari della numerazione (SP) e i Fornitori del servizio (CSP), a dire dei rispondenti, sproporzionata a favore degli operatori di accesso.

1.3 – Le valutazioni dell’Autorità

L’Autorità, sulla base delle richieste avanzate dai soggetti interessati nel corso di precedenti consultazioni e, segnatamente, nell’ambito del tavolo tecnico permanente sulle tematiche del Piano di numerazione, operante presso la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità, ha posto in consultazione l’argomento dell’aumento dei tetti di prezzo per i servizi offerti tramite la numerazione pubblica in decade 4. Avendo ben presente le ripercussioni sociali determinate nel passato dalla introduzione e dallo sviluppo dell’offerta dei servizi a sovrapprezzo (leggasi: aumento del contenzioso tra clienti ed operatori per l’emissione di bollette telefoniche dagli importi spropositati e conseguente necessità di interventi urgenti per arginare l’allarme sociale generato nell’opinione pubblica), l’Autorità ha serenamente valutato, confortata dalle osservazioni dei soggetti interessati, che nella materia è subentrata una relativa fisiologica tranquillità (ancorché non sarebbe prudente assumere, in modo semplicistico, completamente risolta ogni problematica connessa), che ha reso praticabile quantomeno di considerare la possibilità di un aumento dei prezzi dei servizi. Tuttavia, non si può ignorare che hanno concorso in maniera determinante a mantenere la situazione sotto controllo gli energici provvedimenti regolamentari adottati dagli organismi competenti quali l’imposizione dei tetti di prezzo ai servizi in questione, nonché l’esercizio assiduo di vigilanza effettuato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) - Dipartimento comunicazioni. Consapevole, pertanto, del delicato equilibrio raggiunto nel settore, l’Autorità ha diffusamente e ripetutamente fatto presente ai soggetti interessati (fornitori di servizi di comunicazione elettronica e fornitori di servizi a sovrapprezzo) che ogni intervento nella direzione di un alleggerimento sul limite massimo dei tetti di prezzo avrebbe dovuto essere necessariamente accompagnato da un contemporaneo innalzamento dei livelli di tutela degli utenti/clienti. E’ stato chiesto, dunque, ai predetti soggetti, prima e durante la consultazione, di farsi promotori di proposte in tal senso, ma come si può evincere dalle posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione, non sono pervenute risposte che possano essere considerate soddisfacenti riguardo alle preoccupazioni di cui l’Autorità si è fatta interprete, quasi che ai soggetti più direttamente coinvolti sfugga che la riuscita di una tale operazione commerciale, nella quale sono offerti contenuti di maggior pregio e perciò di maggior costo, ha come precondizione la tranquillità del consumatore che accede ai servizi. Infatti, a tale preoccupazione non si può sfuggire affermando che attualmente tutto sembra tranquillo e che le misure utilizzate risultano sufficienti, quantomeno perché gli eventuali maggiori livelli di remunerazione, com’è noto, costituiscono incentivo all’incremento dei potenziali fornitori, con flessione sulle garanzie delle condotte rispetto ad un mercato stabilizzato, in grado, generalmente, di calmierare anche i comportamenti.

L’Autorità, pertanto, ancorché considerate le concordi posizioni favorevoli espresse, non può che accedere parzialmente alle proposte formulate e ritiene che il tetto in questione possa essere innalzato a 5 euro, stabilendo tuttavia che in caso di prezzo forfetario per servizi una tantum superiore a 2 euro gli operatori adottino un sistema per incrementare la consapevolezza del cliente, che può consistere nell’obbligo di indicazione esplicita del prezzo nella sintassi di richiesta del servizio, con rifiuto di

erogazione dello stesso in caso di non corrispondenza con il prezzo effettivamente praticato, ovvero nell'invio al cliente di un SMS con richiesta di accettazione esplicita del prezzo mediante un ulteriore SMS, ovvero, ancora, in un diverso sistema proposto dai fornitori del servizio e preventivamente approvato dall'Autorità.

Non appare, infatti, sufficiente, se non altro per una questione di doverosa cautela nel tutelare l'utenza nei confronti di possibili comportamenti scorretti dei fornitori di servizi e contenuti, fare affidamento su misure che riguardino l'informazione generale preventiva e la pubblicità, come da alcuni proposto, poiché tali misure non garantiscono che il cliente abbia acquisito consapevolezza del prezzo del servizio richiesto.

In ogni caso, si sottoporranno ad attento monitoraggio gli sviluppi e gli effetti dei nuovi tetti di prezzo, al fine di adottare tutti i necessari interventi correttivi/integrativi, considerando, in caso di necessità, anche l'ipotesi di ridurre nuovamente il tetto di prezzo.

Per quanto riguarda la questione dei rapporti di interconnessione tra gli operatori di accesso ed i titolari della numerazione/centri servizi, in particolare, per quanto riguarda la sostenibilità della ripartizione dei proventi tra i soggetti coinvolti nella fornitura dei servizi stessi, si osserva, che la materia, pur degna di attenzione, non può trovare soluzione nell'ambito del Piano di numerazione e, comunque, in un provvedimento sulla numerazione. A tale proposito, si ritiene opportuno rammentare che gli interventi adottati dall'Autorità in materia di numerazione non possono essere considerati *tout court* "pro-competitivi" se non nell'accezione generale in cui lo possa essere un provvedimento di qualsiasi genere; in particolare, gli interventi sulla numerazione e sui servizi che ne fanno uso hanno, semmai, l'obiettivo di correggere, integrare o rimuovere disposizioni della normativa che per la loro formulazione e/o il loro contenuto non risultino adeguati agli sviluppi intervenuti nella normativa comunitaria e nel mercato e si configurino, anche indirettamente, come limitazioni od ostacoli al libero dispiegarsi della concorrenza.

2. Tempistica per la configurazione da parte degli operatori di accesso delle numerazioni assegnate.

2.1 – La proposta in consultazione.

Giungono da parte di alcuni assegnatari di risorse di numerazione segnalazioni circa comportamenti degli operatori di accesso, nell'ambito dei rapporti che regolano l'interconnessione, tali da ritardare di fatto la configurazione di numerazioni sulle proprie reti e quindi la raggiungibilità delle stesse numerazioni da parte della propria base clienti.

Evidentemente, ogni ritardo in tal senso si concretizza in un danno per gli assegnatari della numerazione, in termini di contributi versati per diritti d'uso non sfruttabili, di ritardi nella commercializzazione dei servizi e conseguenti mancati introiti a fronte di investimenti effettuati. Tali ritardi incidono, altresì, sui potenziali clienti i quali, per il tempo necessario alla configurazione delle numerazioni, vedrebbero ridotta la possibilità di scelta tra diverse offerte per l'analogia tipologia di servizio. La situazione descritta potrebbe di fatto costituire una barriera all'ingresso di nuovi attori creando un *vulnus* al mercato.

E' utile, peraltro, considerare che il Piano pone un limite temporale massimo per l'utilizzo della numerazione assegnata (12 mesi), scaduto il quale il diritto d'uso può essere revocato dall'Amministrazione competente, mentre nessuna norma regola la tempistica ammissibile per rendere accessibile la numerazione su una data rete, a seguito di richiesta dell'operatore assegnatario. In tale contesto si delinea una situazione di sperequazione tra i vincoli imposti all'assegnatario della numerazione e quelli posti in capo agli operatori di accesso, che sono coloro che di fatto rendono possibile ai propri clienti di accedere alla numerazione configurandola nella propria rete.

Fermo restando che ogni operatore che si ritiene danneggiato ha facoltà di ricorrere in sede controversiale, ci si chiede se non sia opportuno un intervento regolamentare teso quanto meno ad indicare un obiettivo minimo (nel senso di tempo massimo ammissibile), in modo da garantire certezze al processo di configurazione necessario all'offerta di servizi ed all'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Tale obiettivo, peraltro, risponderebbe ai principi di non discriminazione, trasparenza e obbligo di garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione, contenuti nel Codice delle comunicazioni elettroniche, principi che potrebbero essere declinati mediante l'introduzione di meccanismi formalizzati di comunicazione tra operatori concernenti le richieste di aperture di nuove numerazioni, con i relativi prezzi (in particolare nel caso di modello di originazione) verso tutte le reti nazionali, fissando i tempi massimi per effettuare le configurazioni.

Domanda 2.1- Si condivide l'opportunità di fissare un limite temporale massimo, misurato a partire dalla data della richiesta dell'assegnatario della numerazione all'operatore di accesso, per la configurazione delle numerazioni nelle reti?
Domanda 2.2 – In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, si chiede di indicare, fornendo la relativa motivazione, quale possa essere la misura del predetto limite per ciascuna categoria di numerazioni.

Ulteriore testo sottoposto a riflessione nel corso dell'audizione del 29 marzo c.a.

In materia di configurazione da parte degli operatori di accesso delle numerazioni (con esclusione dei casi relativi all'introduzione di nuove numerazioni), si ritiene di poter valutare la seguente casistica con riferimento ai tempi massimi da conteggiare a partire dalla richiesta di configurazione:

- a) in assenza di accordo di interconnessione: massimo xx mesi (comunque inferiore a 12).
- b) in presenza di accordo di interconnessione di carattere generale, ma senza specifico accordo commerciale per la tipologia di numerazione oggetto della richiesta: massimo xx mesi
- c) in presenza di accordo di interconnessione e di precedente accordo commerciale per numerazione della medesima tipologia: massimo xx mesi

Nel caso di introduzione per via regolamentare di nuove numerazioni, le tempistiche saranno necessariamente definite dalle norme tenendo nella debita considerazione le tempistiche di attivazione suddette.

Si chiede ai partecipanti di fornire la propria valutazione riguardo ai valori attribuibili ai predetti valori massimi (indicati con xx), esplicitando le relative motivazioni.

2.2 – Le posizioni dei partecipanti.

Si sono dichiarati favorevoli alla fissazione di un “tempo limite” per la configurazione ed apertura della numerazione sulle reti degli operatori otto rispondenti.

Sette di questi hanno convenuto che il termine di riferimento dal quale partire per il calcolo di tale tempo limite sia la data della richiesta di configurazione.

Per quanto riguarda la richiesta di quantificazione del predetto “tempo limite” le risposte, ovviamente molto diversificate, possono essere riassunte nella tabella seguente:

Tempo limite	Soggetti proponenti	Note
30 gg.	Uno	
30, 45 e 60 gg.	Uno	Precisa che il valore inferiore indicato vale per i casi in cui non è richiesto uno sviluppo del servizio, il valore mediano per i casi in cui si deve sviluppare un nuovo servizio ma il prezzo è già compreso nella griglia di prezzi dell’operatore d’origine, mentre il valore massimo è riservato alla configurazione di nuovi archi di numerazione.
60 ÷ 90 gg.	Tre	Uno dei tre considera tali valori quali valori minimi applicabili al caso di configurazioni che non richiedono modifiche ai sistemi di “ <i>billing</i> ”. Un altro considera il valore massimo quale limite per la configurazione di nuovi archi di numerazione appartenenti a tipologia di numerazione già configurata (situazione più semplice). Il termine di tempo è calcolato a partire dalla data di conclusione della negoziazione tra assegnatario della numerazione, che richiede la configurazione, e l’operatore sulla cui rete deve essere configurata la numerazione
≥ 90 gg.	Uno	
120 ÷ 150 gg.	Due	Per configurazione che richiede modifiche al “ <i>billing</i> ”. Uno dei rispondenti considera sufficiente il limite inferiore
180 gg.	Uno	Valore relativo alla configurazione di numerazioni senza che sia necessario lo sviluppo di un nuovo servizio. Il termine di tempo è calcolato a partire dalla data di conclusione della negoziazione tra assegnatario della numerazione, che richiede la configurazione, e l’operatore sulla cui rete deve essere configurata la numerazione
240 gg.	Uno	Il termine viene calcolato a partire dalla data di stipula degli accordi tecnici ed economici
360 gg.	Uno	Il termine di tempo è relativo ad una richiesta di configurazione della numerazione che include lo sviluppo completo del servizio ed è calcolato a partire dalla data di conclusione della negoziazione tra assegnatario della numerazione, che richiede la configurazione, e l’operatore sulla cui rete deve essere configurata la numerazione

Uno dei rispondenti ritiene che fissato il tempo limite per la configurazione (che non dovrebbe ragionevolmente superare i 90 giorni), possano trovare spazio deroghe a tale limite autorizzate dall’Autorità per circostanze eccezionali

Sette rispondenti ritengono che l’attuale situazione, che non prescrive agli operatori di rete alcun termine di tempo per accogliere e dare attuazione ad una richiesta di configurazione di numerazione sulle proprie reti, oltre a determinare disservizi, disagi ed inefficienze per i clienti, in special modo qualora si tratti di clienti business, si presta, altresì, a comportamenti anticoncorrenziali. Infatti, argomenta uno dei rispondenti che taluni – ingiustificati – vincoli procedurali possono costituire degli impedimenti alla libera concorrenza perché di fatto costituiscono un vantaggio competitivo per l’operatore che li adotta, in quanto agiscono unilateralmente come ostacolo alla piena operabilità delle numerazioni dei *competitors*; in tal modo, l’operatore risulta paradossalmente più competitivo agli occhi degli utenti finali perché è l’unico che non incontrando simili limitazioni può garantire la raggiungibilità delle proprie numerazioni da parte di tutte le reti chiamanti in tempi brevi. Inoltre, il medesimo rispondente ritiene di poter affermare che la significativa disomogeneità tra le tempistiche di apertura delle reti non trova giustificazione in alcun fattore di natura tecnico-operativa, lasciando piuttosto presagire una differenza di approccio degli operatori nella risposta alle richieste di configurazioni da parte dei concorrenti e che, in linea generale, i tempi necessari per la configurazione vera e propria sono ridotti, anche per il fatto che tra gli operatori è diffusa la consuetudine di utilizzare poche e ricorrenti griglie di prezzo per la configurazione (ciò vale soprattutto con riferimento alle numerazioni non geografiche). Ritiene utile far presente, a tal riguardo, che se tra gli operatori fissi è ormai prassi consolidata come riferimento generale utilizzare la griglia dei prezzi dell’operatore dominante, gli operatori mobili rivendicano ancora ciascuno una propria griglia di prezzi cui l’operatore titolare della numerazione deve necessariamente adeguarsi (scegliendo un valore per la tariffa *retail* tra quelle già presenti), pena l’ulteriore allungamento dei tempi di configurazione o addirittura il rifiuto della configurazione

Un altro fa rilevare che gli assegnatari della numerazione devono sopportare i costi delle numerazioni (e connesso titolo abilitativo) e sono soggetti, secondo la disposizione del Piano, al termine di 12 mesi per l’utilizzo della numerazione assegnata, trascorso inutilmente il quale la numerazione può essere revocata dall’Amministrazione.

Un altro ancora, suggerisce di rinviare il pagamento dei diritti d’uso delle numerazioni ad apertura avvenuta delle stesse.

Un altro sottolinea, in particolare, che per gli operatori mobili virtuali sia un diritto, oltre che un obbligo, che i propri clienti possano accedere a tutte le numerazioni accessibili anche ai clienti del proprio mobile ospitante ai fini di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. L’Autorità dovrebbe, quindi, chiarire che le richieste di apertura di numerazioni formulate all’operatore ospitante debbano intendersi riferite, salvo contraria specificazione (da giustificare), anche ai clienti dell’operatore mobile ospitato sulla rete. Specularmente, rileva il rispondente, l’Autorità dovrebbe chiarire che le regole relative alla fissazione di un limite temporale massimo per la configurazione di numerazioni e codici debbano applicarsi, di norma, anche a richieste di configurazione di codici di operatori virtuali ospitati su rete di un operatore mobile, ovvero che quest’ultimo non possa introdurre ingiustificati ritardi nella configurazione di codici di

operatori virtuali sulla propria rete e nella raggiungibilità di detti codici da altre reti, salvo eventuali casi di particolare complessità tecnica (da giustificare).

Altra questione sollevata dal medesimo rispondente è il paradosso che si determinerebbe qualora la definizione delle tempistiche introducesse un identico obbligo sia per gli operatori mobili sia per gli operatori mobili virtuali; si verificherebbe, infatti, l'evidente paradosso di calare in capo ad un soggetto (il virtuale, appunto) un obbligo la cui esecuzione dipende, considerando che i tempi ed i costi di configurazione dei codici prevedono il necessario coinvolgimento dell'operatore di rete, da accordi di natura commerciale con un altro soggetto (l'operatore di rete) sui quali l'Autorità non ha alcun potere di intervento ex-ante. Richiede, pertanto, il rispondente che gli operatori mobili virtuali siano espressamente esonerati da qualsiasi obbligazione relativa ai tempi massimi di configurazione dei codici ovvero, in via subordinata, abbiano diritto a tempi massimi ragionevolmente più lunghi rispetto a quelli applicabili agli operatori mobili, nonché di un periodo di proroga almeno di un anno rispetto a qualsiasi tipo di obbligo nel caso in cui evolvano verso un modello (es. full MVO) che richiede la configurazione "massiva" di numerazioni precedentemente a carico del proprio operatore di rete ospitante. Infine, nel caso in cui, l'Autorità acceda all'ipotesi subordinata di imporre obblighi a carico degli operatori mobili virtuali, ad avviso del rispondente, è necessario che il provvedimento preveda esplicitamente la facoltà per questi di adire l'Autorità in sede di controversia per rimuovere eventuali vincoli di natura contrattuale-commerciale sia in ordine ai tempi ingiustificatamente elevati, sia in ordine a costi ingiustificatamente gravosi posti dal proprio ospitante.

Un terzo soggetto, seppur più sinteticamente, richiama la necessità di introdurre un tempo limite alla realizzazione di una richiesta di configurazione della numerazione, che ritiene sufficiente fissare in sessanta giorni dalla richiesta, anche per i casi in cui fosse necessario superare eventuali problematiche o ritardi operativi e facendo notare che attualmente, nei casi in cui vi è un interesse concorrente dell'operatore di rete mobile, l'attivazione di una numerazione viene realizzata anche in pochi giorni. Anche questo rispondente, nel richiamare il danno causato al soggetto assegnatario della numerazione dai ritardi di configurazione e quello arrecato ai clienti, cui è impedita fruizione dei servizi collegati alle numerazioni, sollecita la previsione di un obbligo a carico dell'operatore di accesso inadempiente di corrispondere all'assegnatario della numerazione penali crescenti commisurate al ritardo nella configurazione delle numerazioni.

Nel successivo contributo, inviato in occasione dell'audizione del 29 marzo c.a., il rispondente precisa che ritiene sufficiente un tetto massimo di centoventi giorni per una richiesta di configurazione della numerazione sulle reti in assenza di accordo di interconnessione, di sessanta giorni qualora manchi uno specifico accordo commerciale con il richiedente, trenta giorni negli altri casi.

Un rispondente ritiene che la questione posta richieda un approfondimento regolamentare relativo al rispetto, o meno, da parte di tutti gli operatori, anche virtuali, dell'obbligo di negoziazione degli accordi di interconnessione che assicurino l'interoperabilità dei servizi forniti da differenti operatori. Allo stato attuale la questione è regolamentata unicamente nel contesto dei mercati rilevanti e limitatamente agli operatori ritenuti dominanti nei mercati della sola telefonia, escludendo quindi l'individuazione di obblighi minimi applicabili in materia simmetrica a tutti gli operatori per la raggiungibilità, in particolare, dei servizi di comunicazione elettronica associati a numerazioni non geografiche. Posta tale premessa, al fine di impedire

discriminazioni nel mercato, il rispondente ritiene che per i servizi in fonia risulta necessario procedere ad una regolamentazione minima simmetrica per tutti gli operatori, dato che ad oggi solo l'operatore dominante ha obblighi relativi alle tempistiche massime di configurazione e di raggiungibilità delle numerazioni non geografiche di altro operatore, associate a servizi telefonici a sovrapprezzo o meno.

Nel caso della configurazione e raggiungibilità dei servizi SMS/MMS A2P (*Application to Person*) e P2A (*Person to Application*), ritiene che l'imposizione di un tempo massimo per la configurazione delle numerazione nella normativa del Piano non sia risolutiva. Evidenzia, al riguardo, come gli operatori interessati alla definizione della raggiungibilità dei servizi SMS/MMS A2P e P2A, hanno da tempo definito Accordi quadro ed attuativi volontari in materia con l'indicazione delle relative tempistiche tipiche di configurazione nei propri sistemi di rete ed informatico/gestionali, che hanno garantito l'apertura del mercato a tutti i soggetti interessati.

Tuttavia, qualora l'Autorità intenda, comunque, definire tempistiche massime di configurazione della numerazione nella normativa del Piano, è necessario che individui vincoli temporali cautelativi, dato che la tipologia di servizi SMS/MMS è molto dinamica e può presentare casi a progetto fuori standard con tempistiche definite ad hoc. Il rispondente ritiene adeguata una tempistica generale massima di configurazione per le numerazioni associate ai servizi SMS/MMS A2P e P2A non inferiore ai 3 mesi dalla data della richiesta di configurazione dell'assegnatario della numerazione all'operatore mobile di accesso, fermo restando che devono essere esclusi da tale imposizione gli scenari di servizio fuori standard a progetto definiti tra le parti o richieste di configurazione multiple e contemporanee. I tempi indicati costituiscono la risultante di un processo che presuppone il completamento di più fasi, una delle quali è correlata ai tempi di configurazione in rete della numerazione, a cui ne vanno aggiunte altre, come ad esempio quelle correlate alle successive fasi di documentazione e fatturazione della chiamata. Tali fasi presuppongono anche specifici aggiornamenti sui sistemi informativi aziendali che seguono delle logiche di rilascio "a slot" coerenti con una finestra temporale come quella sopra indicata.

Posto ciò, il rispondente evidenzia, in aderenza al Codice delle comunicazioni elettroniche, la prevalenza dell'obbligo di negoziazione dell'interconnessione in capo a ciascun operatore e quindi la facoltà di avvio di procedimenti di controversia presso l'Autorità, qualora una negoziazione non vada a buon fine e non si raggiunga un accordo soddisfacente per le parti.

In un successivo contributo, in relazione al quesito posto su una casistica specifica di situazioni di richiesta di configurazione della numerazione, il medesimo rispondente ritiene che occorranza quantomeno dodici mesi, sia in mancanza che in presenza di accordo di interconnessione, qualora manchi uno specifico accordo commerciale con il richiedente, mentre possono essere considerati sufficienti tre mesi negli altri casi.

Un altro soggetto condivide la proposta di introdurre un limite temporale alla configurazione delle numerazioni sulle reti a condizione che il relativo periodo di tempo sia misurato a partire dalla chiusura delle negoziazioni ed a valle del raggiunto accordo. In ogni caso ritiene che debbano essere assolutamente definiti limiti temporali diversi per le distinte casistiche che potrebbero essere così individuate:

- situazione in cui è richiesto lo sviluppo completo del servizio: 12 mesi;
- situazione in cui non è richiesto lo sviluppo completo del servizio: 6 mesi;
- situazioni in cui è richiesta la configurazione di nuovi archi (qualunque sia la dimensione) relativi a numerazioni già aperte: 3 mesi.

Due soggetti , invece, si sono dichiarati contrari alla definizione di tali termini, anche se uno di questi , in via subordinata, ha formulato le proprie proposte in merito alle domande del punto in esame.

Uno dei due argomenta che, da un punto di vista formale e procedurale, un tale obbligo non può che gravare, come in effetti avviene, unicamente sull'operatore *incumbent*, in forza della sua posizione di operatore dotato di significativo potere sul mercato all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, mercato che include anche l'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore, come definito nella delibera n. 179/10/CONS. Ritieni, pertanto, necessaria un'analisi di mercato che individui tutti gli operatori fissi e mobili come dominanti nei rispettivi mercati della raccolta delle chiamate. Il rispondente si dichiara non convinto dalle osservazioni relative alla supposta sperequazione tra i vincoli imposti all'assegnatario della numerazione e quelli posti in capo agli operatori di accesso e neppure gli appaiono realistiche le ipotesi di scarsità delle risorse e dell'eventuale revoca delle numerazioni, in quanto l'operatore titolare della numerazione non avrebbe alcun impedimento ad assolvere all'obbligo di impiego della numerazione rendendola accessibile dalla propria rete, oppure nel caso non disponga di rete, a dimostrare l'illegittimità dell'eventuale revoca in quanto non responsabile del mancato utilizzo della numerazione. Sostiene inoltre che l'operatore assegnatario, ove si ritenga danneggiato, può ricorrere alla sede controversiale. Ritieni, infine, che non tutte le numerazioni debbano essere obbligatoriamente aperte sulle reti di accesso degli operatori; in particolare, ritiene che vi siano alcune numerazioni, quelle indicativamente riconducibili a supposti servizi di base (telefonia fissa, mobile ...) per le quali deve essere garantito l'accesso universale dagli operatori ed altre numerazioni che possono restare escluse dal piano di offerta dell'operatore.

L'altro rispondente non concorda con l'opportunità di fissare un limite temporale massimo, misurato a partire dalla data della richiesta dell'assegnatario della numerazione all'operatore di accesso, per la configurazione delle numerazioni nelle reti considerato che, come sopra illustrato, dette tempistiche vengono generalmente definite e concordate nell'ambito degli accordi stipulati tra le parti

Anche nel caso in cui siano già stati definiti accordi specifici, l'opportunità di fissare un limite temporale massimo per la configurazione delle numerazioni nelle reti, misurato a partire dalla data della richiesta dell'assegnatario della numerazione all'operatore di accesso, dovrà necessariamente tener conto delle attività tecniche che l'operatore di accesso deve svolgere. Tali attività nello specifico, comprendono: attività di configurazione nelle proprie centrali (*routing* di rete, *trigger* e configurazione rete intelligente); attività di configurazione dei propri sistemi di *billing* all'interconnessione ed utente ed amministrativi. Attività che risultano molto onerose, in particolare con riferimento alle richieste di configurazione di numerazioni non geografiche.

Qualora l'apertura della numerazione dovesse richiedere anche la configurazione di una nuova soglia di prezzo non prevista dall'offerta standard, andranno poi rispettate le tempistiche associate ai rilasci tecnici e commerciali pianificati con ampio anticipo all'interno di ciascuna azienda e quindi gli operatori di accesso risultano vincolati a tale pianificazione, mediamente non inferiore a quattro mesi, al fine di configurare correttamente la numerazione.

In un contributo inviato in concomitanza con l'audizione del 29 marzo c.a. e con riferimento ai relativi quesiti, il medesimo rispondente precisa che in assenza di accordi di interconnessione anche un periodo di dodici mesi potrebbe risultare insufficiente per

la configurazione della numerazione sulle reti; qualora invece risulti definito un accordo di interconnessione ma, peraltro, non sia ancora stato stipulato uno specifico accordo commerciale, occorre prevedere un periodo di otto mesi; nei casi residuali, nei quali siano stati esperiti sia l'accordo d'interconnessione che l'accordo commerciale, occorre prevedere un periodo massimo di sei mesi.

2.3 – Le valutazioni dell'Autorità.

Anche nel caso di questa tematica è stata offerta, tramite la consultazione, ai soggetti operanti nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di partecipare proattivamente alla definizione di regole condivise per la gestione dei rapporti tra soggetti interessati all'uso delle numerazioni.

La sorprendente difformità delle cifre proposte in risposta alla richiesta di indicare valori di tempo massimo per l'apertura di numerazioni sulle reti, manifesta, con gradualità ed accenti diversi, l'esistenza di una contrapposizione tra chi da una posizione più consolidata può contrattare la configurazione delle numerazioni esercitando una sorta di filtro sulle dinamiche del mercato stesso, e chi affida le proprie speranze di competitività a regole stringenti che limitino l'azione della controparte. Tuttavia non può ignorarsi, come ha fatto notare qualcuno, che risulta dissonante la circostanza che una norma del Piano preveda che l'assegnatario di numerazione configuri la numerazione assegnatagli entro dodici mesi, pena la possibilità che la stessa gli sia revocata, quando poi la configurazione della medesima numerazione sulle reti non dipende esclusivamente dall'assegnatario ma da una contrattazione, non sottoposta a vincoli di tempo, con altro soggetto dotato spesso di maggior potere di mercato, ovvero, come riferisce un altro rispondente, che il prolungamento della contrattazione sulla richiesta di configurazione costringa l'assegnatario della numerazione a restituirla all'amministrazione competente. In ambedue i casi senza poter ammortizzare totalmente o parzialmente l'onere del contributo per i diritti d'uso e senza prospettive definite circa la propria attività d'impresa.

Ravvisando, dunque, che la coerenza dell'intero impianto normativo degli obblighi riferiti all'uso della numerazione richieda l'introduzione di alcuni vincoli, ancorché non stringenti, che da un lato concorrano a favorire l'apertura del mercato e dall'altro l'effettivo uso delle numerazioni, l'Autorità ritiene opportuno un primo intervento per imporre all'operatore di accesso un termine massimo di dodici mesi, calcolato a decorrere dalla data della richiesta da parte dell'assegnatario della numerazione, per la configurazione sulla propria rete della numerazione oggetto della richiesta stessa.

Nel caso che sia già in atto un accordo tra i due soggetti, per la semplice configurazione in rete di nuova numerazione, pur considerando tutte le possibili varie situazioni rappresentate in consultazione, l'Autorità ritiene ragionevole imporre un termine di quattro mesi.

In buona sostanza, va rammentato che sussiste per un operatore (a termini del Codice e delle Direttive) l'obbligo di consentire, se richiesto, ai propri clienti di accedere a tutti i servizi offerti su numerazione di altri operatori. Da ciò può senza dubbio derivare l'obbligo per l'operatore di accesso di assicurare ai propri clienti la raggiungibilità delle numerazioni in un tempo certo (dodici mesi) senza operare discriminazioni tra i soggetti titolari delle numerazioni della medesima categoria, ancorché non siano stati stipulati in precedenza accordi di accesso, nonché l'accessibilità delle numerazioni per le quali ha stipulato un accordo concernente una determinata categoria di numerazione con il

titolare dei relativi diritti d'uso, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla richiesta inoltrata dal titolare dei diritti d'uso, salvo quanto diversamente stabilito tra le parti.

L'Autorità rileva che gli obblighi suddetti, invero piuttosto laschi, sono rivolti alla generalità dei soggetti ed attengono alla gestione della numerazione; non sono pertanto da confondersi con gli obblighi specifici della stessa natura ma certo più rigorosi, imposti all'operatore dominante a seguito di eventuali analisi di mercato.

3. Codici per la realizzazione della prestazione di “dual billing”.

3.1 – La proposta in consultazione.

La tematica riguarda l'uso di codici per svolgere prestazioni di doppia fatturazione (aziendale e personale, c.d. “dual billing”) sui servizi mobili per l'uso da parte di dipendenti di aziende. In particolare si tratta dell'impiego di un codice che, anteposto al numero chiamato, consente di contabilizzare i costi relativi alla chiamata con addebito personale al dipendente, distinto dagli addebiti imputati all'azienda. Tale prestazione costituisce un tipico utilizzo della numerazione interna di rete; tuttavia, la contrazione della disponibilità per gli operatori di numerazione interna di rete, conseguente alla nuova disciplina della decade 4 introdotta dalla delibera n. 26/08/CIR, ha portato almeno un operatore a usare codici a 4 cifre per tale scopo, poiché l'uso di codici a due cifre avrebbe assorbito una eccessiva quantità di risorse di numerazione.

Una simile lunghezza risulta però poco gradita all'utenza, pertanto appare ragionevole valutare la possibilità di individuare per via regolamentare un codice breve, a due cifre, identico per tutti gli operatori, da riservare in via esclusiva al suddetto utilizzo (ferma restando comunque la possibilità di utilizzare una numerazione per servizi interni di rete). In particolare, viene suggerito di individuare una numerazione mai utilizzata da nessun operatore per le medesime finalità, in modo da non creare ingiusti vantaggi per alcuno.

Come riconosciuto già nell'ambito della trattazione degli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 2/10/CIR, la questione appare meritevole di attenzione, soprattutto in relazione alla possibilità di rendere un servizio migliore all'utenza con una lunghezza ridotta del codice e con il vantaggio di mantenere lo stesso codice nelle rubriche dei terminali di utente anche nel caso di portabilità da un operatore all'altro. Tuttavia i codici brevi risultano estremamente dispendiosi di risorsa, pertanto è opportuna una attenta valutazione prima dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Gli operatori indicano comunque preferenze per l'eventuale codice dedicato allo scopo nell'ambito dei seguenti: 77, 78, 87, 88, 97, 98.

Domanda 3.1 - Si condivide la proposta di regolamentare un codice a due cifre dedicato alla prestazione di “dual billing”?

Domanda 3.2 - Si chiede di indicare uno o più codici preferiti per tale impiego.

3.2 – Le posizioni dei partecipanti.

Sono favorevoli alla proposta sette partecipanti sul totale dei nove che hanno risposto sul punto in esame. Gli altri due rispondenti si sono dichiarati contrari alla proposta in consultazione.

Segue una tabella delle preferenze espresse rispetto alla rosa proposta in consultazione.

Codice di numerazione	Favorevoli	Note
77	2	preferito perché mai utilizzato allo scopo
78		
87	1	
88	1	opposizione da parte di alcuni
97	2	perché la decade 9 in quanto non ancora utilizzata, non genera confusione
98	2	

NB. - È stata espressa anche una preferenza per il codice 99 che, peraltro, non era ricompreso nella rosa proposta in consultazione.

Un rispondente, rilevando che l'attribuzione di un codice a due cifre comporta un consistente sacrificio di risorse di numerazione e che, pertanto, una tale eventuale destinazione d'uso dovrebbe poter soddisfare esigenze più ampie di quelle preconizzate nella proposta dell'Autorità, osserva che l'utilizzo del codice dovrebbe essere vincolato ad esigenze di doppia fatturazione, senza ulteriori specificazioni: infatti, le esigenze di doppia fatturazione possono venire in essere anche per soddisfare esigenze diverse da quella di distinguere tra chiamate aziendali e personali dei dipendenti di un'azienda cliente; inoltre, il codice in discorso dovrebbe essere reso disponibile a tutti i fornitori di servizi telefonici (fissi, nomadici, mobili, convergenti) ai fini del necessario rispetto dei principi di efficienza, neutralità tecnologica, proporzionalità, non discriminazione, non distorsione della concorrenza, che verrebbero altrimenti gravemente compromessi.

Un altro rispondente pur dichiarandosi favorevole in linea di principio alla proposta in consultazione, chiede che l'Autorità non destini alcun codice unico a due cifre per la fornitura della prestazione fino a quando non si sia accertato che tutti gli operatori si siano allineati all'utilizzo di un codice a quattro cifre ovvero che l'Autorità definisca un codice a quattro cifre al di fuori delle decadi 8 e 9 già ed ancora oggi utilizzate da altri operatori. Il rispondente motiva la richiesta ravvisando ragioni di equità, di discriminazione e concorrenza sleale tra i soggetti che ottemperando alla disciplina del Piano hanno impiegato risorse per migrare il servizio su numerazioni consentite e chi, invece, ha continuato a proporlo utilizzando numerazioni non conformi alla disciplina vigente.

Inoltre, sostiene il medesimo rispondente, eventuali nuovi codici armonizzati non devono essere obbligatori ed esclusivi, ma aggiuntivi ed alternativi rispetto all'utilizzo dei codici 40, 41 e 42 per servizi interni di rete, lasciando alla scelta autonoma dell'operatore il relativo utilizzo.

Un altro partecipante condivide la proposta dell'Autorità di adottare un codice unico a due cifre per la prestazione di *dual billing*, che reca facilitazioni alla clientela in termini di semplificazioni di manovre e anche vantaggi competitivi e di tutela dell'utenza nel caso di portabilità del proprio numero, in quanto i clienti non sarebbero costretti a memorizzare *ex novo* tutti i numeri personali all'interno della propria rubrica telefonica,

laddove il nuovo fornitore utilizzi, come avviene attualmente, un diverso codice per la prestazione. Inoltre l'individuazione di un codice unico consente un uso più efficiente delle risorse di numerazione, evitando inutili duplicazioni. Il rispondente, suggerendo di individuare per la prestazione in parola un codice mai utilizzato da nessun operatore per le medesime finalità onde evitare indubbi vantaggi competitivi, ritiene che il codice 88 dovrà essere escluso in quanto risulta già utilizzato da parte di un operatore.

Infine il rispondente fa presente che solo in seguito alla scelta del codice da utilizzare potranno essere avviati i processi implementativi e di migrazione del servizio verso il nuovo codice, con inevitabili tempi tecnici di adeguamento che allo stato non è possibile stimare in considerazione degli innumerevoli sistemi impattati, ivi compresi quelli di *billing*, e la necessità di procedere ad una corretta "informazione" e "formazione" della clientela rispetto alle nuove modalità di fruizione del servizio.

Un altro rispondente, nel condividere la proposta in consultazione, rileva che peraltro, a proprio parere, già ora questa prestazione può essere resa attraverso una numerazione breve a due cifre, e che l'individuazione di un codice a due cifre, come suggerito nella consultazione, non costituisce assolutamente uno svantaggio competitivo per gli operatori che abbiano già adottato numerazioni interne a quattro cifre, in quanto potranno continuare ad offrire la prestazione su tali numerazioni. In proposito, il rispondente precisa che ove in futuro la tecnologia permetta di effettuare la prestazione di *dual billing* senza l'utilizzo di numerazioni del Piano, anche questa possibilità dovrà essere contemplata nella regolamentazione. In realtà il rispondente auspica che venga individuata una rosa di codici possibili (anziché un codice unico) tra i quali ciascun operatore possa scegliere quello da adottare.

Due rispondenti e ritengono, invece, che la prestazione di *dual billing* fornita tramite la modalità che utilizza un codice di numerazione a due cifre rappresenti un modello non evoluto e dispendioso in termini di risorse di numerazione; auspica l'utilizzo di modalità alternative innovative ed efficienti senza utilizzo (spreco) di numerazione. Uno dei due ritiene indispensabile che la prestazione di *dual billing* non debba essere vincolata a modalità univoche determinate per via regolamentare, ma possa essere realizzata anche con modalità efficienti ed innovative, alternative alla selezione di un codice breve; l'altro, in linea con tale avviso, precisa che la definizione in via regolamentare di una modalità univoca può rappresentare una impropria limitazione alla dinamica competitiva anche nella fornitura di tale prestazione e che sarebbe più opportuno lasciare agli operatori la possibilità di individuare una pluralità di modalità per la fornitura della prestazione di *dual billing*. Quest'ultimo rispondente, in ogni caso, opta, quale equo temperamento delle esigenze dei clienti finali e di quelle degli operatori, per l'individuazione di un codice numerico ad almeno tre cifre.

3.3 – Le valutazioni dell'Autorità.

Ferma restando la possibilità di impiego di numerazione per servizi interni di rete, l'Autorità ritiene di poter riservare allo scopo il codice 77, dal momento che tale codice non è stato fino ad ora utilizzato da nessun operatore per l'applicazione in questione e pertanto non si creano situazioni di indebito vantaggio.

Ancorché l'utilizzo di un codice a due cifre rappresenti un significativo consumo di risorse, occorre considerare che l'obiettivo di fornire all'utenza una modalità semplice

di gestire la prestazione comporta ineludibilmente che la lunghezza del codice sia estremamente contenuta.

In disparte delle determinazioni che precedono, l'Autorità richiama comunque l'attenzione sulla necessità di assicurare la conformità alla norme riguardanti la prestazione in questione, attivando all'occorrenza le iniziative di vigilanza ai sensi delle delibera n. 422/11/CONS.

L'Autorità, infine, non è pregiudizialmente contraria alle ipotesi prospettate da alcuni rispondenti circa la possibilità di rendere il servizio in parola tramite modalità alternative, alcune delle quali non farebbero ricorso all'uso di numerazione. Si riserva, pertanto, di esaminare le soluzioni che potranno essere proposte in tal senso, continuando, tuttavia, a ritenere che sia di grande vantaggio in termini di praticità per la clientela la possibilità di disporre di una modalità unificata di accesso alla prestazione di *dual billing* indipendente dal fornitore del servizio e di semplice operatività per l'utente finale.

4. Numerazione per servizi SMS/MMS gratuiti per l'utente o a costi non maggiorati rispetto al prezzo relativo alle comunicazioni tra utenti.

4.1 – La proposta in consultazione.

E' stata prospettata da alcuni soggetti fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'eventualità di individuare archi limitati di numerazione, i quali secondo gli auspici formulati dagli operatori sarebbero da assoggettare eventualmente a speciale regime nei riguardi dei contributi amministrativi, da dedicare specificatamente a servizi SMS/MMS e trasmissione dati di particolare natura, gratuiti per l'utente o a costi non maggiorati rispetto ai normali messaggi.

Più in generale, appare sussistere la necessità/opportunità di individuare specifici codici nell'ambito della numerazione pubblica in decade 4, per i quali stabilire un tetto di prezzo più contenuto, ad esempio, equiparandolo al prezzo previsto per gli SMS/MMS dal piano tariffario applicato al cliente; in conseguenza, potrebbero essere previsti presidi regolamentari a tutela dell'utenza meno stringenti.

In proposito va chiarito che già nell'ambito delle disposizioni vigenti la tematica può trovare una adeguata soluzione.

In particolare, tenendo conto della complessiva disponibilità delle numerazioni in decade 4 che si è creata a partire dal 1 febbraio 2011 (cfr. art. 30, comma 3, del Piano), si nota che la numerazione a codice 44, dedicata ai servizi a carattere sociale informativo (vedi art. 21, comma 1, lettera a) del Piano) presenta caratteristiche idonee allo scopo, segnatamente in virtù del tetto di prezzo fissato a 0.25 Euro, che connota la destinazione della numerazione ad applicazioni sostanzialmente prive di rischi economici per il consumatore.

In virtù di tale tetto, peraltro, le numerazioni in questione sono escluse dal paniere delle numerazioni per le quali trova applicazione il blocco per *default* delle chiamate. Si rammenta che la disciplina del Piano in materia di blocco selettivo delle chiamate, non è stata modificata dalla delibera n. 74/10/CIR, la quale si limita a richiamare la

“conformità alle disposizioni che regolano tale tipo di prestazione”, senza introdurre disposizioni aggiuntive.

Considerato che secondo le norme attuali le numerazioni con codice 44 sono dedicate a servizi a sovrapprezzo e l’utente può chiedere il blocco di tale numerazione, sembra comunque appropriato verificare se sia opportuna l’individuazione di un arco, ad esempio nell’ambito del suddetto codice, da dedicare a servizi non a sovrapprezzo. Nel caso, andrebbe altresì considerata l’opportunità di prevedere lunghezze differenziate, anche superiori alle sette cifre, per evitare l’insorgere di situazioni di scarsità di risorse. Si osserva inoltre che, una volta che la numerazione fosse sottratta alla categoria dei servizi a sovrapprezzo, con l’affievolirsi delle tematiche di tutela dell’utenza potrebbe venir meno la necessità regolamentare di associare la numerazione in parola ad una particolare tipologia di contenuti. Fatto salvo il divieto di inserire nel messaggio numeri a sovrapprezzo che possano indurre il cliente a comunicare verso tali numerazioni.

Si evidenzia, infine, che nelle more di un eventuale intervento regolamentare nel senso indicato dalle riflessioni che precedono, si è ritenuto di riservare sin da ora, all’interno della numerazione a codice 44, alcuni blocchi dedicati esclusivamente ai servizi non a sovrapprezzo. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni, nell’esercizio della propria autonomia gestionale e secondo le proprie valutazioni, ha convenuto di adottare in via temporanea, in fase di assegnazione delle risorse, una condotta che non pregiudichi una eventuale successiva regolamentazione e per un’eventuale suddivisione dell’arco di numerazione individuato dal codice 44.

Rispetto all’uso di tale numerazione, essa potrebbe essere impiegata, ad esempio, per servizi finalizzati a rispondere ad interessi diffusi dei cittadini, per la messaggistica di grandi aziende (c.d applicazioni di Messaggistica Aziendale Mobile o MAM) e per le attività di informazione e comunicazione di propria competenza svolte dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Domanda 4.1 - Si condivide la proposta di individuare uno o più blocchi di numerazione in decade 4 da destinare a servizi SMS/MMS e trasmissione dati non a sovrapprezzo, di tipo Mobile Originated (Pull) o Mobile Terminated (Push), il cui eventuale costo da addebitare al cliente sia non superiore a quello di un SMS secondo il proprio profilo tariffario? In caso di risposta affermativa indicare quali blocchi dovrebbero essere allocati.

Domanda 4.2 – E’ necessaria una distinzione tra numeri utilizzati per fornire servizi gratuiti e quelli con prezzo pari ad un SMS/MMS? O altro tipo di distinzione Mobile Originated (Pull) o Mobile Terminated (Push)?

Domanda 4.3 – Si ritiene che l’uso della numerazione così individuata possa non essere limitata a determinate tipologie di contenuti?

Domanda 4.4 - Quale si ritiene debba essere la lunghezza prevista per i codici dedicati a tali servizi?

Ulteriore testo sottoposto a riflessione nel corso dell’audizione del 29 marzo c.a.

Si ritiene di poter prevedere che:

4.a – La numerazione 4 introdotta è trattata in maniera non discriminatoria rispetto ad altre numerazioni utilizzabili al medesimo scopo.

4.b – Il servizio MT è senza oneri per il ricevente. Il servizio MO è gratuito oppure al prezzo del normale SMS verso numerazione non a sovrapprezzo secondo il piano tariffario del cliente (senza discriminazioni rispetto ad SMS diretti ad altra numerazione d'utente).

4.c – Per la numerazione 4 introdotta per i servizi in parola, sino all'eventuale introduzione di diversa modalità di interconnessione, potrà essere utilizzata la modalità tecnica sinora utilizzata per i numeri 4 a sovrapprezzo.

4.d – Ai fini della portabilità del numero è temporaneamente utilizzato quanto definito per le numerazioni 4 a sovrapprezzo.

4.e – La numerazione può essere sia breve (quattro-sette cifre) sia a lunghezza pari a dieci cifre, come i numeri mobili.

Si chiede di fornire indicazioni riguardo alla dimensione del blocco da utilizzare nel caso di assegnazione di numeri con lunghezza pari a dieci cifre.

4. .2 – Le posizioni dei partecipanti.

Domanda 4.1

Otto rispondenti su nove sono favorevoli alla proposta in consultazione, talora con specifiche precisazione di cui si dà conto nel seguito.

Uno di loro precisa che è favorevole all'introduzione nel Piano di numerazione di uno specifico blocco di numerazione dedicato alla fornitura di servizi SMS a carico del mittente e gratuiti per il cliente finale, soprattutto al fine di dare ulteriore impulso all'utilizzo degli SMS da parte di diverse tipologie di soggetti (grandi aziende, professionisti e piccoli imprenditori, pubbliche amministrazioni, etc.) che intendano svolgere attività informative, di *caring*, comunicative, etc. nei confronti di consumatori o utenti. A tale riguardo, va considerato che l'utilizzo dell'SMS ha ormai raggiunto anche fasce della popolazione tradizionalmente poco inclini ad utilizzare mezzi tecnologici (per esempio gli anziani) le quali, quindi, possono trovare proprio nell'SMS/MMS a carico del mittente un valido strumento per fruire gratuitamente di una vasta gamma di servizi. Con riferimento al blocco di numerazione da dedicare, condivide l'indicazione fornita in sede di Tavolo tecnico dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni di individuare tale blocco nel codice 449x.

Quattro rispondenti precisano che l'introduzione di questa nuova opportunità non dovrebbe precludere agli operatori l'uso di altre risorse di numerazione (in particolare quelle a codice 3) per i medesimi servizi, in linea con quanto sino ad ora riconosciuto dall'Autorità (cfr. punto 9.4.b All. 1 delibera n. 74/10/CIR) e che ha determinato l'avvio di cospicue migrazioni da parte degli operatori dei servizi precedentemente erogati tramite le ex numerazioni per servizi interni di rete, con considerevole impegno di risorse. In particolare, sostiene un rispondente, andrebbe ribadita nel Piano di numerazione (mediante gli opportuni adattamenti delle disposizioni) la possibilità di utilizzare per l'erogazione di servizi di messaggistica a costi non maggiorati rispetto al prezzo delle comunicazioni fra utenti, anche le risorse di numerazione geografica (decade 0), mobile (decade 3) e nomadica (sottodecade 55), al fine di non ingenerare incertezze nel mercato.

Due rispondenti osservano che, attesa la differente politica di prezzi adottata dagli operatori telefonici circa il costo degli SMS/MMS standard, sarebbe opportuno che questi blocchi di numerazione consentissero di addebitare al cliente una cifra inferiore ad una soglia prefissata e, comunque, uguale per tutti gli utenti indipendentemente dall'operatore di appartenenza. Ciò consentirebbe di gestire con maggiore semplicità e trasparenza la comunicazione dei servizi senza generare confusione negli utenti. Uno dei due, nell'indicare come soglia massima 0,20 €, raccomanda comunque di rendere sempre obbligatorio in comunicazione il costo massimo del messaggio per utente (es: "costo max 0.20 € per messaggio") indipendentemente dal piano tariffario. Il secondo indica come soglia massima 0,15 € e suggerisce, per garantire, comunque, una permanente e corretta esposizione dei prezzi al consumo, l'introduzione dell'obbligo di comunicare in modo chiaro quale sia il soggetto pagante gli MO o gli MT, se l'azienda o il consumatore.

Altri due rispondenti suggeriscono, eventualmente, di assoggettare i predetti archi di numerazione a speciale regime nei riguardi dei contributi amministrativi, contenendone sensibilmente l'importo. Uno dei due ritiene opportuno ribadire che non esistono in capo agli operatori obblighi di interoperabilità per quanto riguarda i servizi che utilizzano numerazione in decade 4, in quanto la scelta di aprire tali servizi dipende da scelte commerciali.

Un rispondente si dichiara non contrario alla proposta a patto che vengano definiti nel piano i "servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo", in modo da distinguerli dalla categoria dei servizi a sovrapprezzo, nonché siano indicate nel piano tutte le tipologie di numerazione utilizzabili per tali servizi.

Peraltro, lo stesso rispondente ritiene preliminare dover osservare che la definizione di una nuova numerazione nel Piano per i servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo, anche associati alla nuova numerazione a codice 44, richiede la propedeutica definizione di un nuovo servizio di interconnessione e di raggiungibilità in un contesto multi-operatore, anche esteso ai nuovi "service provider" che potranno accedere all'assegnazione delle nuove numerazioni a codice 44. A tale scopo precisa, che non è attualmente disponibile nelle proprie piattaforme tecniche e nei propri sistemi IT una soluzione tecnica che supporti la nuova numerazione a codice 44 e la relativa raggiungibilità da/verso altri operatori e "service provider" non dotati di appropriate ed interoperabili infrastrutture di rete di interconnessione. E' necessario, sempre a parere del medesimo rispondente, che l'Autorità tenga conto che i servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo prevedono uno scenario tipico di fornitura che prevede l'attestazione del centro servizi, che fornisce in effetti lo specifico servizio di messaggistica aziendale alla clientela mobile, in accesso ad un'unica rete mobile e, quindi, la raggiungibilità del medesimo servizio da parte di clientela mobile di altro operatore richiede la predisposizione di un apposito servizio infrastrutturato di interconnessione "fisica" comune a tutti gli operatori mobili e "service provider". In attesa della definizione ed implementazione di tale servizio, che consentirà anche la fornitura della portabilità delle numerazioni associate a servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo, si sta considerando la possibilità di una gestione temporanea anche di questa tipologia di servizi SMS/MMS attraverso la piattaforma già disponibile per la fornitura di servizi SMS/MMS a sovrapprezzo, anche se tale piattaforma presuppone l'attestazione del centro servizi in accesso a tutte le reti mobili ai fini della raggiungibilità da parte della generalità della clientela mobile nazionale (la cosiddetta interconnessione "virtuale").

Ciò d'altronde, rammenta il rispondente, è già stato oggetto di specifiche analisi tecniche condotte dagli operatori mobili nel corso del 2011 per la definizione di una comune nuova piattaforma di interconnessione fisica per la raggiungibilità dei servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo ai fini della fornitura della portabilità del numero, che evidentemente dovrà includere anche il supporto dell'eventuale nuova numerazione a codice 44. La nuova piattaforma di interconnessione fisica dovrà essere condivisa e realizzata anche da parte dei "service provider", dotandosi delle necessarie minime infrastrutture di gateway di interconnessione, anche a tutela dell'integrità delle reti e dei servizi degli operatori mobili. Tale attività, per quanto già in corso, richiederà investimenti ed implementazioni da parte di tutti gli operatori mobili, infrastrutturati e virtuali, e dei "service provider", che potranno essere stimabili solo a valle del consolidamento della nuova interconnessione fisica, attraverso la definizione di una univoca e condivisa soluzione tecnica opportunamente normata nelle competenti sedi istituzionali.

Il rispondente in questione, per quanto riguarda i blocchi di numerazione appartenenti alla decade 4 per i servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo, ritiene, anche in considerazione del sostanziale non utilizzo fino ad oggi delle numerazioni a codice 44 (alla data del 14/11/2011 risultano assegnati solo quattro blocchi a sette cifre da dieci numeri ciascuno, includendo il 449000 che dovrebbe già essere un sottoblocco per servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo identificato dal MISE), che il blocco 449 potrebbe essere dedicato ai servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo.

Il nono rispondente, al contrario, non ritiene in alcun modo necessario riservare blocchi di numerazioni in decade 4 da utilizzare esclusivamente per servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo MO o MT, in quanto tali servizi vengono attualmente forniti attraverso l'utilizzo di numerazioni in decade 3, rispondendo alle esigenze del mercato e permettendo di gestire l'utilizzo di risorse scarse con principi di efficienza ed economicità. Qualora, peraltro, l'Autorità intendesse consentire l'erogazione di servizi senza addebito o con prezzo non maggiorato rispetto al piano tariffario tramite numeri in decade 4, ritiene opportuno che l'intero arco a codice 44 venga dedicato per l'erogazione di servizi non a sovrapprezzo volti a rispondere ad interessi diffusi dei cittadini quali i servizi socio-informativi, mantenendo l'intero arco a codice 43 per l'erogazione di servizi di analoga natura, ma aventi carattere di sovrapprezzo.

Ritiene in ogni caso che l'utilizzo della decade 4 per la fornitura di questi servizi dovrà essere alternativa rispetto all'utilizzo dell'attuale decade 3, al fine di evitare inutili e costose migrazioni con disservizi ai clienti e senza alcun beneficio per questi ultimi.

Domanda 4.2

Cinque rispondenti si dichiarano favorevoli ad una qualche forma di distinzione, mentre altri quattro rispondenti non ritengono necessario procedere ad alcun tipo di differenziazione, ciascuno fornendo le proprie motivazioni e proposte riassunte di seguito.

Uno ritiene che distinzioni possono essere utili solo in relazione agli SMS/MMS che implicano addebiti sulla bolletta telefonica del destinatario del messaggio, in ragione delle esigenze di tutela dell'utenza. Un altro che conviene predisporre, al fine di evitare di generare confusione negli utenti, una distinzione per differenziare gli archi di numerazione associandoli alle diverse modalità di tariffazione, come garanzia di

trasparenza. Propone quindi di poter disporre di numerazioni in cui sia i messaggi MO che quelli MT siano gratuiti, di numerazioni in cui il messaggio MO è gratuito mentre il messaggio MT potrà avere un costo massimo di 0,15 euro e, infine, di numerazioni in cui entrambi i messaggi, MO e MT, abbiano un costo massimo di 0,15 euro.

La proposta è quella di differenziare i blocchi secondo lo schema seguente:

- 440xxxx per i servizi totalmente gratuiti in MO e in MT
- 444xxxx per i servizi gratuiti in MO e a pagamento in MT
- 448xxxx per i servizi a pagamento sia in MO che in MT

Per quanto concerne la lunghezza prevista per le numerazioni dedicate a tali servizi, suggerisce di procedere con blocchi di numerazioni a cinque cifre e blocchi di numerazioni a sette cifre.

Un altro ancora ritiene preferibile siano distinti gli archi destinati a servizi gratuiti da quelli destinati a servizi con un ragionevole tetto di prezzo a costi non maggiorati. Poiché, peraltro, nell'ambito delle numerazioni non geografiche, costituisce un'anomalia che le chiamate vengano fatturate sulla base del piano tariffario applicato al singolo cliente, mentre, di norma, ciascuna numerazione prevede un prezzo correlato, si suggerisce di diversificare con chiarezza i servizi distinguendo, innanzitutto i servizi MO indirizzati verso tali numerazioni che, essendo fatturati dall'operatore mobile di originazione potrebbero eventualmente essere mantenuti secondo il piano tariffario, dai servizi MT che dovranno essere sempre chiaramente identificabili dall'utente sulla base del costo applicato.

Un quarto osserva che sotto il profilo delle esigenze di tutela degli utenti, potrebbe essere opportuno prevedere due tipologie di numerazione, l'una gratuita, l'altra fruibile ad un prezzo pari al piano tariffario dell'utente, al fine di consentire alla società promotrice dell'iniziativa di poter scegliere, a seconda dei casi, se farsi carico o meno anche dei costi di accesso alle numerazioni dedicate.

Un altro rispondente, tra quelli favorevoli, ritiene che il costo dell'*SMS Originating* con il quale il cliente finale richiede la fornitura di un determinato servizio SMS a carico del mittente debba essere distinto in due diverse modalità: (i) una tipologia di SMS dovrebbe continuare ad avere come prezzo quello previsto dal piano tariffario applicato al cliente stesso, compreso a seconda dei casi tra zero e 12,50 eurocent; (ii) la seconda tipologia dovrebbe prevedere un costo per SMS originato dall'utente pari a zero, al fine di realizzare un servizio di "SMS verde" totalmente a carico del destinatario (precisa in proposito che le verifiche tecniche già effettuate hanno confermato la fattibilità tecnica di tale modalità d'uso della numerazione).

Invece, per quanto riguarda gli *SMS Terminating*, vi è la necessità che vi sia una assoluta trasparenza perché questa tipologia di servizio possa "decollare" sia tra gli utenti che tra le imprese e le Pubbliche Amministrazioni fornitrici.

Un elemento fondamentale per raggiungere una adeguata trasparenza è individuare un blocco di numerazione dedicato esclusivamente alla fornitura di servizi *SMS Terminating* completamente gratuiti per il cliente finale e non possa essere prevista l'adozione di un tetto di prezzo (seppur basso). Solo in questo modo, infatti, verrebbe fornita al cliente finale una chiara rappresentazione della distinzione tra numeri da cui può fruire di servizi gratuiti e numeri per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, analogamente a quanto previsto per le numerazioni di telefonia fissa. In caso contrario, un'eventuale confusione e scarsa chiarezza sul costo o gratuità dei servizi SMS potrebbe indurre il potenziale cliente a non attivare servizi di cui non percepisce effettivamente la gratuità e che, anzi, potrebbero essere confusi con quelli a sovrapprezzo.

Qualora l’Autorità ritenga opportuno definire numerazioni aggiuntive per il servizio MT con un tetto di prezzo (che si suggerisce sia comunque modesto ad esempio 15-25 eurocent/SMS), il rispondente evidenzia che il tetto massimo dovrebbe essere univoco per tutti gli operatori e non correlato al piano tariffario del cliente che lo riceve. Inoltre si suggerisce che tali numerazioni siano differenziate, anche in termini di sottodecade, rispetto a quelle a costo zero, sia per evitare possibili confusioni nell’utenza, sia per creare immediatamente una piena consapevolezza dei costi connessi ai diversi servizi sia, infine, per non creare implicazioni negative o costi di implementazione aggiuntivi a livello di sistemi IT e di fatturazione degli operatori.

Viceversa, tre dei rispondenti, contrari a qualsiasi differenziazione delle numerazioni, non ritengono necessario differenziare l’utilizzo delle numerazioni tra servizi totalmente gratuiti e quelli con costo non superiore ai servizi SMS/MMS o tra servizi MO e quelli MT in quanto tale evenienza, precisa uno di loro, rappresenterebbe solo una complessità tecnico/commerciale e un uso non efficiente delle risorse di numerazione, con scarso o nessun valore comunicazionale o di tutela nei confronti degli utilizzatori finali, anche alla luce del fatto, aggiunge un altro, che il livello di prezzo massimo applicato secondo il piano tariffario non rappresenterebbe un significativo rischio economico per il consumatore, e che tali prezzi sono trasparentemente comunicati ai clienti attraverso la documentazione contrattuale e relativa ai piani tariffari scelti dai clienti. I blocchi di numerazione dovrebbero essere utilizzabili sia per l’erogazione di servizi MO, come ad esempio i servizi di televoto, sia per l’erogazione di servizi MT, come ad esempio gli *alert* informativi.

Il quarto rispondente contrario a differenziare le numerazioni utilizzabili per SMS/MMS non a sovrapprezzo, ritiene che queste non devono essere limitate dal punto di vista delle componenti SMS/MMS associabili (MO e/o MT) e non deve essere identificato uno schema tariffario univoco (numerazioni gratuite o a pagamento) ma posto il chiaro vincolo dell’applicazione di prezzi analoghi al piano tariffario del cliente per servizi SMS/MMS *person-to-person*.

Ritiene che i servizi SMS/MMS non sono differenziabili tra MO e MT, nel senso che il servizio complessivo può prevedere differenti tipologie di offerte e diversi canali di attivazione, anche esterni alle TLC, e gli SMS MO e MT, vanno considerate come possibili componenti e modalità tecniche e commerciali legate al servizio e, quindi, di nessuna rilevanza dal punto di vista della regolamentazione del Piano.

Uno dei rispondenti ritiene che il tema indicato vada considerato in modo organico ed integrato rispetto alla successiva questione posta al punto 5 del documento di consultazione pubblica, qualora la decade 4, per uno o più blocchi delle numerazioni a codice da 43 a 49, secondo la modifica posta in consultazione, non risulti più esclusivamente allocata alla fornitura di servizi SMS/MMS a sovrapprezzo. La categoria di servizi a sovrapprezzo ha la caratteristica intrinseca di prevedere la remunerazione (“sovrapprezzo”) di un contenuto che il cliente finale acquista accedendo al relativo servizio. Non rileva, secondo tale rispondente, il fatto che tale “sovrapprezzo” possa in alcuni casi essere nullo, dato che ciò nella generalità dei casi significa che il contenuto acquistato è addebito attraverso canali differenti rispetto al servizio di comunicazione elettronica utilizzato e, di conseguenza, il sovrapprezzo è esplicitamente o implicitamente sempre presente.

Andrebbe pertanto introdotta nella normativa del Piano una definizione della categoria dei servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo, che possa prevedere l’eventuale addebito verso il cliente finale unicamente delle componenti di accesso al servizio (quali ad

esempio quelle del trattamento, elaborazione e trasporto in rete), senza in alcun caso prevedere l'addebito diretto di uno specifico contenuto "acquistato" su richiesta dal cliente finale, con la conseguente indicazione di quali tipi di numerazioni possono essere utilizzate.

Domanda 4.3

Tre rispondenti ritengono che le numerazioni in questione dovranno essere attribuite esclusivamente a servizi definiti, rispettivamente in ciascuno dei contributi come conformi al carattere sociale-informativo, ovvero come servizi di pubblica utilità (es. Ministeri, Esercito, banche, assicurazione etc.), ovvero, per esclusione, a quei servizi che non includono i contenuti previsti nel d.m. 145/2006 e, quindi in relazione agli art. 19 e 21 della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., tra i quali non rientrano le categorie di servizi di informazione abbonati, di chiamate di massa, di intrattenimento, di vendita di prodotti/servizi e di raccolta fondi nonché servizi a carattere commerciale e pubblicitario. Uno dei soggetti precisa che la categoria dei servizi di carattere sociale informativo, in modo organico con la questione posta al punto 5 del documento di consultazione pubblica, è un servizio a sovrapprezzo unicamente qualora preveda l'acquisto e, quindi, l'addebito di uno specifico contenuto richiesto dal cliente finale.

Al contrario, quattro rispondenti ritengono che non debba essere limitata l'applicazione a determinate tipologie di contenuti, in quanto eventuali restrizioni avrebbero sul mercato dei servizi informativi e di *entertainment* un effetto depressivo. Uno suggerisce di non limitare la tipologia dei contenuti che possono essere veicolati su tali blocchi di numerazione, ad esclusione dei servizi dedicati ad un pubblico adulto, lasciando al mercato la selezione dei contenuti maggiormente interessanti e di valore per l'utenza. Un altro paventa che eventuali limitazioni potrebbero costituire un evidente ostacolo alla diffusione ed all'utilizzo di tali servizi SMS/MMS gratuiti che, invece, garantendo al consumatore o utente finale un beneficio a costo zero, dovrebbero essere promossi come strumenti che i soggetti interessati (imprese, pubbliche amministrazioni, etc.) possono utilizzare in maniera generalizzata e senza dover effettuare ogni volta una previa valutazione di conformità, spesso complessa vista l'evoluzione dei servizi, con eventuali limiti oggettivi stabiliti in sede regolamentare. Sotto questo profilo, il soggetto rispondente concorda con quanto esposto dall'Autorità nella consultazione pubblica, secondo cui tale numerazione potrebbe essere impiegata anche per la messaggistica di grandi aziende (cd. applicazioni MAM) che, per definizione, è caratterizzata anche da finalità commerciali.

Ad avviso del rispondente, questo è un tipico caso in cui le scelte regolamentari dell'Autorità dovrebbero essere indirizzate alla promozione - piuttosto che alla limitazione - di un servizio gratuito che va a tutto vantaggio del cliente finale. Ritiene opportuno, peraltro, sottolineare che, a presidio di eventuali abusi e truffe nei confronti dei clienti, vi sono già gli obblighi in capo alle imprese di rispettare le normative in materia di riservatezza dei dati personali e pratiche commerciali scorrette, che già costituiscono un valido strumento (ampiamente applicato dalle autorità competenti) per contrastare, ad esempio, l'invio di SMS/MMS non richiesti o l'inserimento nel testo dell'SMS di messaggi che inducano il consumatore a comunicare verso numerazioni a sovrapprezzo. Anche la stessa gratuità del servizio per il cliente rappresenta una barriera alla possibile realizzazione di truffe o comportamenti scorretti dal momento che, in ogni caso, l'utilizzo delle numerazioni in questione non possono comportare addebiti in capo

al cliente stesso. Resta inoltre fermo il necessario rispetto di tutte le normative a garanzia di interessi già considerati meritevoli di tutela quali, ad esempio, l'ordine pubblico, la salute etc. Tali considerazioni, dunque, giustificano la sottrazione dei servizi SMS/MMS a carico del mittente ai vincoli previsti dall'attuale Piano di numerazione in caso di fornitura di servizi SMS/MMS a sovrapprezzo (ad esempio, blocco selettivo della numerazione).

Un terzo rispondente esprime la propria contrarietà all'introduzione di limitazioni con una argomentazione/proposta in positivo che parte dalla considerazione che attualmente le iniziative promozionali collegate a servizi interattivi, quali il televoto, vengono erogate, sulla base di quanto previsto dal Piano di numerazione, su numerazioni per servizi a sovrapprezzo quali quelle a codici 894, 46 o 47, destinate ai servizi di chiamate di massa, tra i quali, appunto, rientra il televoto. La caratteristica essenziale, peraltro, di tali manifestazioni a premio è la gratuità, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione alle stesse (art. 1, comma 5, d.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001). La circolare emanata il 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, recante "Prime indicazioni esplicative ed operative in merito la nuova disciplina sulle manifestazioni a premio 28 marzo 2002, emanata dal Ministero delle attività produttive, ha chiarito (art. 2) che, qualora "l'eventuale esborso di una somma di denaro venga richiesto per consentire al destinatario la possibilità di partecipare all'assegnazione del premio promesso, il principio della gratuità viene garantito se quel costo viene contenuto nei limiti della ordinaria spesa da sostenere per l'invio della cartolina o per una telefonata a tariffa unica o agevolata che non si protragga oltre il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione ed i dati personali".

Il rispondente, avendo interesse ad organizzare iniziative promozionali non collegate a specifici servizi interattivi, destinate a promuovere più in generale l'immagine e l'attività aziendali, non connotate in via diretta da fini di lucro, a cui l'utente dovrebbe poter partecipare gratuitamente, rileva, peraltro, che l'eventuale uso per le manifestazioni premio in parola delle medesime numerazioni utilizzate per servizi a pagamento potrebbe indurre inevitabilmente confusione nel consumatore, incidendo sull'efficacia dell'iniziativa promozionale. D'altra parte, numerazioni alternative, non concepite per essere utilizzate per chiamate di massa, potrebbero coinvolgere elementi di rete non strutturati per supportare flussi elevati di traffico ed essere dunque, di fatto, non destinabili alle menzionate iniziative che, di norma, comportano appunto la partecipazione di un numero rilevante di utenti, spesso in un arco di tempo limitato.

Pertanto, il rispondente ritiene che l'uso delle numerazioni, come individuate dall'Autorità nella consultazione, potrebbe essere consentito per la partecipazione a concorsi ed operazioni a premio, che comportano di norma l'accesso di un numero rilevante di utenti.

Domanda 4.4

Per quanto riguarda infine la lunghezza auspicata per le numerazioni in parola, le risposte, ovviamente, risultano diversificate.

C'è chi propone una lunghezza pari a dieci cifre, per evitare l'insorgere, da una parte, di situazioni di scarsità di risorse e, dall'altra, di costi ricorrenti per i diritti d'uso insostenibili in relazione alla tipologia di servizio cui le risorse verrebbero destinate. Chi propone blocchi di numerazioni con lunghezze sia a cinque che a sette cifre. Chi auspica che la lunghezza prevista per i codici destinati a tali servizi non sia superiore

alle sette cifre, per consentire un utilizzo più agevole delle numerazioni da parte degli utenti. Chi preferisce lunghezza pari a cinque cifre e chi quella a sette cifre su base singolo numero, perché di norma le piattaforme tecniche e gestionali per servizi SMS/MMS esistenti gestiscono numerazione di tale lunghezza massima. Qualora si adottassero, prosegue il rispondente, lunghezze differenti andrebbero definiti blocchi differenti ad esempio 440AB (lunghezza cinque cifre) e 449ABCD (lunghezza sette cifre). Quest'ultimo rispondente argomenta, inoltre, che per le esigenze future si potrebbe riservare un ulteriore spazio di numerazioni di tipo 44X con lunghezza pari a sette cifre (ad es. il codice 448), da non aprire attualmente all'assegnazione. Si evidenzia che l'applicazione della lunghezza fissa pari a sette cifre per tali numerazioni è necessaria per assicurare una maggiore certezza del relativo supporto nelle piattaforme di rete e sistemi IT esistenti degli operatori mobili. Da ultimo, chi, al fine di evitare situazioni di scarsità di risorse di numerazione, ritiene che tale lunghezza possa essere anche superiore a sette cifre, dal momento che per tali servizi gratuiti non vi è l'esigenza di utilizzare numerazioni brevi che possano essere ricordate più facilmente dal cliente. In un successivo contributo il rispondente precisa che in caso di adozione di numerazioni a dieci cifre, l'assegnazione della stessa a blocchi da cento numeri potrebbe consentire una massimizzazione dell'utilizzo della risorsa, con l'accortezza che il costo del contributo per tali numerazioni sia proporzionalmente ridotto in relazione inversa al numero di cifre e che siano salvaguardate le numerazioni a sette cifre già assegnate agli operatori dall'Amministrazione competente già configurate sui sistemi.

4.3 – Le valutazioni dell'Autorità.

L'Autorità, valuta fondata l'esigenza dei soggetti fornitori di offrire una serie di servizi, consistenti in comunicazioni cosiddette *push* e/o *pull*, effettuate, esclusivamente tramite modalità SMS/MMS e trasmissione dati, aventi la caratteristica sostanziale di non richiedere il pagamento di un sovrapprezzo da parte del cliente che accede al servizio. L'Autorità considera, altresì, la situazione determinatasi in conseguenza della ristrutturazione dell'uso della numerazione in decade 4 operata dalla delibera 26/08/CIR e s.m.i., che ha visto gli operatori telefonici, come dagli stessi rammentato nei contributi alla consultazione, "migrare" i servizi del tipo indicato, generalmente, dalla numerazione per servizi interni di rete alla numerazione in decade 3, al fine di non consentire che per tale via il mercato della fornitura dei predetti servizi risulti confinato ai soli operatori assegnatari della numerazione in decade 3 (che allo stato delle norme coincidono di fatto con gli operatori dei servizi di comunicazione mobili e personali).

In definitiva, attesa la necessità di attribuire una numerazione dedicata in via esclusiva a tale tipologia di servizi e valutata sulla base delle assegnazioni esistenti la disponibilità di risorse, l'Autorità ritiene di poter dedicare allo scopo parte delle numerazioni a codice 43, definendole espressamente in uno specifico articolo del Piano come numerazione per servizi effettuati esclusivamente tramite SMS/MMS e/o trasmissione dati, dedicate a servizi non a sovrapprezzo e sottratte, in quanto tali, alla disciplina della numerazione per servizi a sovrapprezzo.

Le misure connesse all'uso di tale numerazione sono tese sostanzialmente a creare parità di condizioni di utilizzo, incluse quelle relative alla portabilità, rispetto alle numerazioni in decade 3, attualmente impiegate per l'offerta dei servizi in parola, quali, ad esempio, i servizi di messaggistica aziendale mobile (c.d. M.A.M.).

In particolare, il prezzo massimo applicato al cliente chiamante non può superare il prezzo delle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati dirette alle numerazioni per servizi mobili e personali, secondo il profilo tariffario del cliente, senza alcuna discriminazione rispetto alle condizioni praticate per queste ultime numerazioni.

Inoltre, la numerazione introdotta per tale scopo viene suddivisa in archi diversi, per poter essere utilizzata a cinque, sette e dieci cifre, nell'intesa che il contributo per i diritti d'uso di un numero a dieci cifre debba essere coerente con il costo di un numero della stessa lunghezza in decade 3.

Con riferimento poi all'utilità di distinguere le numerazioni destinate a servizi gratuiti rispetto a quelle adibite a servizi a pagamento, al fine di consentire una qualche familiarità della clientela con numerazioni per servizi gratuiti, definite "sicure", si nutre qualche perplessità. Infatti, pur concedendo che uno dei principi ispiratori della organizzazione del Piano di numerazione per servizi sulla base della prima cifra della numerazione associata è, appunto, l'opportunità di orientare gli utenti nella riconoscibilità dei servizi (fermi restando tutti i limiti e le eccezioni imposti nella declinazione operativa di tale principio dalle situazioni pregresse), si deve constatare, nel caso in esame, che la ulteriore suddivisione della porzione di sottodecade destinata ai servizi in parola, oltre quella già prevista sulla base delle lunghezze delle numerazioni, condurrebbe ad una parcellizzazione delle risorse numerazione macchinosa e di difficile gestione per l'Amministrazione competente, senza contare che, la limitazione del prezzo dei servizi commisurata al costo di SMS/MMS garantisce la clientela da eventuali sorprese derivanti da usi sconsiderati o da comportamenti tendenziosi dei fornitori.

Anche con riferimento alla comunicazione dei costi dei servizi all'utenza non si ritiene necessario ricorrere ad ulteriori prescrizioni, in quanto, anche sulla base delle considerazioni che precedono, si ritengono sufficienti le norme generali relative alle informazioni dovute all'utenza.

Sul punto della sussistenza o meno di un obbligo in capo ad un operatore di aprire ai propri clienti la numerazione del tipo di quelle di cui si sta trattando, permettendo la raggiungibilità della stessa, l'Autorità ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sul principio di carattere generale espresso dal Codice, reso ancor più pressante dalle pertinenti Direttive del 2009, di efficienza dell'uso della risorsa a beneficio della collettività mediante, appunto, la raggiungibilità di tutte le numerazioni. A questo si aggiunga che, per contro, un comportamento che vedesse l'opposizione ad aprire talune numerazioni mentre lo stesso operatore offre i medesimi servizi su diversa numerazione, si rivelerebbe palesemente discriminatorio ed anticoncorrenziale.

Quanto alla necessità di definire specifiche regole tecniche di interconnessione e di realizzare una vera e propria interconnessione fisica tra le reti per la nuova numerazione, l'Autorità ritiene che l'interconnessione c.d. "virtuale" attualmente in essere per le numerazioni in decade 4, come pure le regole per la portabilità, siano immediatamente utilizzabili, e non si vede ragione perché non possano esserlo, anche per le numerazioni a codice 43, come del resto alcuni partecipanti ammettono.

Rimane ferma, naturalmente, la posizione, in più sedi ribadita dall'Autorità, che la modalità di interconnessione virtuale sia da considerarsi come una soluzione poco efficiente di natura transitoria, che consente l'interoperabilità attraverso le strutture e

piattaforme già esistenti in attesa della definizione ed implementazione dell'interconnessione fisica.

Tenendo conto di tutte le osservazioni pervenute e concludendo da un lato per la sostanziale assenza di rischi per l'utente e dall'altra per l'opportunità di non limitare indebitamente lo sviluppo di servizi, l'Autorità ritiene che non sia necessario limitare l'impiego della numerazione come sopra disciplinata a particolari tipologie di servizi o contenuti.

In merito alla possibilità di utilizzare tali numerazioni per usi connessi a manifestazioni a premio, l'Autorità osserva che allo stato della disciplina, tale utilizzo appare più propriamente assimilabile alla categoria dei servizi di chiamate di massa, per i quali sono previste numerazione per servizi a sovrapprezzo, classificazione che non vieta di porre a zero il prezzo per il cliente, così come il proponente ipotizza. In ogni caso, coerentemente con quanto sopra concluso, l'assenza di limitazioni all'impiego consente l'utilizzo richiesto, ancorché possano senz'altro sussistere limitazioni di natura tecnica che impediscano di fatto la gestione di chiamate di massa a causa di eventuali dimensionamenti di rete tarati su servizi di natura diversa.

Infine, avendo dedicato il codice 43 ai servizi non a sovrapprezzo e ritenendo opportuno mantenere la disponibilità di risorse di numerazione per servizi a sovrapprezzo a carattere sociale-informativo con tetto di prezzo massimo identico a quello delle altre numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati per servizi a sovrapprezzo, viene innalzato a 5 euro il tetto di prezzo per le numerazioni a codice 44. Peraltro, l'Autorità ritiene che con la nuova disciplina delle numerazioni a codice 43 siano venute a cadere le motivazioni che avevano suggerito di porre il tetto di prezzo a 0.25 euro per talune numerazioni per servizi a sovrapprezzo ed, in ogni caso, un tetto di prezzo elevato non impedisce di offrire servizi a prezzi molto più contenuti.

5. Numerazione per servizi a sovrapprezzo realizzati con SMS/MMS o trasmissione dati per fornire servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati.

5.1 – La proposta in consultazione.

Nel merito della tipologia di servizi a sovrapprezzo che possono essere attualmente offerti mediante la numerazione a codice 43 o 44, è opportuno effettuare una valutazione sulla definizione di “servizi di carattere sociale-informativo” cui la numerazione è attribuita, con quella adottata nel decreto ministeriale n. 145/2006.

Su tale punto sono già state diffuse agli interessati indicazioni che vanno nel senso di annettere alla definizione di “servizi a carattere sociale-informativo” un significato parzialmente più estensivo di quello riportato nel citato decreto ministeriale.

In buona sostanza, si tratta di considerare rientranti nella definizione in parola quei servizi che abbiano un contenuto informativo relativo a prestazioni che pur non essendo necessariamente e contemporaneamente usufruite dalla intera collettività, siano potenzialmente a disposizione della collettività stessa, a presidio e soddisfazione di alcuni bisogni o esigenze che, sebbene in linea di principio non si possano definire fondamentali, presentano una importanza rilevante per la loro diffusione, anche quando

il messaggio informativo ha come destinatario un singolo o una pluralità limitata di clienti.

E, dunque, se rientrano certamente in questa categoria i servizi delle Pubbliche amministrazioni nazionali e territoriali ed i cosiddetti servizi di pubblica utilità, si ritiene che possano rientrare nella medesima categoria, con le precisazioni ed i limiti nel seguito riportati, anche servizi quali quelli bancari, assicurativi, ovvero quelli finalizzati alla tutela della sicurezza personale, dei beni e della salute. In altri termini, alcuni servizi, seppure offerti nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il cliente e un'impresa, forniscono al cittadino informazioni che, se ricevute in "tempo reale", gli consentono di controllare aspetti rilevanti della propria vita quotidiana, quali quelli sopra richiamati (ad esempio, controllo delle transazioni con carta di credito, scadenza di polizze assicurative, controlli medici periodici) che possono certamente rivestire un carattere di interesse generalizzato per la collettività.

Va precisato che nel caso di servizi effettuati tramite SMS con addebito al mittente, restano, ovviamente, vigenti le precauzioni e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Nel caso di servizi con addebito al destinatario, in aggiunta, si presume che l'ente erogatore sia obbligato ad acquisire preventivamente l'adesione del destinatario, nell'ambito del rapporto di fornitura del servizio che lega quest'ultimo all'ente stesso, anche per il gravame economico del servizio.

Mentre problematico appare, allo stato, ricomprendere genericamente nella categoria le offerte pubblicitarie e promozionali di qualsiasi tipo, appare comunque opportuno escludere la promozione dei servizi per i quali è esplicitamente prevista una differente numerazione dal vigente Piano, in particolare informazioni che inducano direttamente o indirettamente il destinatario ad utilizzare servizi digitando numerazioni a sovrapprezzo di qualunque tipo.

Domanda 5.3 - Ferma restando la ricostruzione sopra esposta in merito alla tipologia di servizi che possono essere ricompresi nella categoria dei servizi a carattere sociale-informativo, si ritiene che il Piano debba circostanziare più esplicitamente il perimetro dei servizi a cui può essere estesa la definizione? Si invita ad indicare quali criteri debbano essere adottati per definire tale tipologia di servizi.

5.2 – Le posizioni dei partecipanti.

Sebbene i contributi dei partecipanti sul punto non siano sempre diretti nelle risposte ai quesiti e, comunque, di immediata interpretazione, si può desumere che cinque partecipanti su otto siano favorevoli ad una qualche specificazione della definizione di "servizio sociale-informativo" con le osservazioni ed indicazioni riportate nel seguito.

C'è chi esprime un auspicio in tal senso al fine di non determinare incertezze nell'applicazione del quadro normativo/regolamentare o, come rilevano altri due partecipanti, possibili contenziosi interpretativi e sovrapposizioni tra i servizi a sovrapprezzo ed i servizi non a sovrapprezzo di cui al precedente punto 4 della consultazione. Infatti, osserva uno dei due, che il tema proposto in questo punto del documento di consultazione pubblica sia da affrontare, come modifica della normativa vigente del Piano, in relazione al punto 4 della medesima consultazione; di conseguenza, il medesimo rispondente (cui si associa un altro partecipante) ritiene che, prima di considerare una eventuale estensione della categoria dei servizi a sovrapprezzo

di tipo “sociale-informativo”, sia necessario definire la categoria dei servizi SMS/MMS non a sovrapprezzo, specificare la definizione della tipologia dei servizi che rientrano in tale categoria ed i tipi di numerazioni associabili. In tale ottica, i due predetti rispondenti, propongono di escludere dalla categoria in esame servizi che propongano promozioni ed offerte commerciali, anche nel caso in cui includano l'indicazione di ulteriori numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo da contattare per la sottoscrizione. Uno dei due precisa che tale esclusione consente di tutelare meglio l'utente finale e che l'ambito dei servizi a carattere “sociale-informativo” dovrebbe essere circostanziato il più esplicitamente possibile e limitarsi a quei servizi che, per la loro natura, abbiano effettivamente un'utilità sociale per l'utente o siano volti a tutelare ad esempio beni quali la salute dell'utente e interessi aventi una pubblica rilevanza, mentre l'altro rimarca la necessità che sia mantenuto fermo per tali servizi l'attributo di “servizi a sovrapprezzo” e che, quindi, tali servizi prevedano l'addebito di un contenuto specifico, in questo caso di tipo sociale-informativo, richiesto ed acquistato esplicitamente dal cliente finale attraverso l'invio di SMS/MMS.

Infine, un altro partecipante, attesa l'esigenza di dedicare uno specifico blocco di numerazione alla fornitura di servizi SMS/MMS gratuiti per il cliente (senza limitarne l'utilizzo a determinate tipologie di contenuti o servizi), ritiene che un ulteriore e diverso blocco di numerazione possa essere dedicato alla fornitura di servizi a carattere sociale-informativo, come indicati dall'Autorità nel testo della consultazione pubblica, a proposito della cui definizione rileva, comunque, che il riferimento ai servizi bancari e assicurativi non debba essere limitato alle transazioni con carta di credito, bensì ampliato alle altre transazioni bancarie e finanziarie (ad esempio quelle effettuate attraverso carte di debito o carte prepagate) nonché all'invio di comunicazioni informative di natura finanziaria, così da evitare qualsiasi dubbio interpretativo in merito.

Il rispondente, inoltre, sottolinea l'esigenza di una chiara distinzione, anche in termini di obblighi ex Piano e decreto ministeriale n. 145/06, tra i servizi SMS/MMS gratuiti di cui al punto 4, e quelli a carattere sociale-informativo al fine di evitare confusione sia nelle imprese che negli utenti; tuttavia, assumendo che non potranno ragionevolmente essere predefinite tutte le categorie di servizi che potrebbero ricadere nella categoria a carattere sociale-informativo, potrebbe essere necessario prevedere un meccanismo di richiesta preventiva di parere da parte degli operatori a cui l'Autorità si impegna a dare riscontro in un tempo ragionevole, compatibile con i normali termini di lancio commerciali di un servizio (ad es. massimo 30 giorni).

In conseguenza, il rispondente ritiene che i blocchi di numerazione destinati ai servizi SMS/MMS a carattere sociale-informativo si debbano differenziare rispetto a quelli destinati alla generalità dei servizi a carico del mittente per il fatto di poter essere forniti gratuitamente o con un tetto di prezzo limitato, anche pari a quello attualmente previsto per le numerazioni a codice 44 (0,25 Euro). In questo modo si consentirebbe ai soggetti che forniscono tali servizi a carattere sociale-informativo di ottenere una remunerazione (seppur minima rispetto a quella prevista per gli altri servizi SMS/MMS a sovrapprezzo) che, ad esempio nel caso delle pubbliche amministrazioni, consentirebbe di fornire servizi che, se fossero totalmente a carico del mittente, non sarebbero economicamente sostenibili.

Ritiene, infine, che l'individuazione del tetto di prezzo per tale tipologia di servizi debba essere previsto in misura assoluta (eventualmente mantenendo l'attuale soglia di 0,25 Euro prevista per le numerazioni a codice 44) e non quantificato in relazione al

piano tariffario applicato al singolo cliente, dal momento che tale seconda possibilità introdurrebbe un elemento di incertezza in contrasto con l'esigenza di introdurre una chiara indicazione dei costi massimi dei servizi SMS/MMS in decade 4.

Diversamente, due partecipanti ritengono che delimitare in modo restrittivo la categoria non giovi alle dinamiche del mercato. L'uno osserva che il circoscrivere esplicitamente il perimetro dei servizi a carattere sociale-informativo non sia particolarmente significativo, né che possa essere considerato un valore per il mercato, al quale è sufficiente garantire che l'apertura di una nuova numerazione sia sempre accompagnata da una dettagliata descrizione della tipologia di servizi/contenuti erogati e che la comunicazione del servizio rappresenti chiaramente la natura del servizio stesso; la differenziazione delle numerazioni associate ai servizi sulla base del carattere sociale-informativo non aggiunge chiarezza a tale comunicazione. L'altro propone di adottare una formulazione che rimanga "aperta", ovvero che non includa singole esemplificazioni basate su categorie merceologiche. Il rispondente prosegue precisando che non sarebbe auspicabile una definizione che risulti, alla fine, applicabile solo a banche ed assicurazioni e simili; al contrario, è importante che tali servizi siano tutti quelli le cui informazioni sono utili e/o necessarie alla vita quotidiana del cittadino e che non forniscano sollecitazioni a concludere contratti commerciali, in guisa che anche un servizio di informazioni su come arredare o ristrutturare la propria casa potrebbe rientrare nella categoria e non essere sanzionato in base ad una definizione formulata in maniera restrittiva.

Un altro partecipante dichiarandosi interessato alla definizione dei servizi sociali-informativi chiede se in tale profilo possano rientrare:

1) Municipalizzate o Public Utility che intendono instaurare un filo diretto con i propri utenti per servizi quali: autolettura delle propri contatori, comunicazione di alert di spesa su base mensile o bimestrale, comunicazione nuovi piani tariffari in funzione al proprio profilo di consumo, ecc.

2) Aziende di beni di largo consumo e grande distribuzione organizzata che intendono offrire un ulteriore canale di comunicazione digitale attraverso SMS con i propri utenti per il supporto ai programmi di fedeltà e incentivo, per comunicazione dei punteggi raggiunti, soglie di premio, ecc.

Si tratta, spiega il rispondente, di servizi che possono essere erogati sia in modalità *Pull* (servizi *on demand* in riferimento alla specifica esigenza dell'utente "Invio la lettura del mio contatore di GAS", "Invio la mia richiesta di aderire ad un premio collegato con il mio raggiungimento di punti fedeltà") sia in modalità *Push* (ossia servizi *subscription* dove, su esplicita richiesta di adesione, "Avvertimi del consumo medio mensile di gas relativo alla mia utenza", "Avvertimi sugli aggiornamenti di punteggi per ogni mio acquisto effettuato sul tuo circuito di distribuzione", l'utente riceve un SMS informativo) dove l'azienda si fa carico a proprie spese del costo d'invio degli SMS all'utente finale e, una volta ottenuta l'adesione al servizio, eventuali comunicazioni di offerte e promozioni in linea con il servizio stesso, possono essere inviate confidando sul consenso esplicito già espresso (ad esempio attivazione al servizio di autolettura e comunicazione informativa del consumo medio mensile di gas relativo alla mia utenza ed esplicito interesse a ricevere la comunicazione di eventuali nuovi piani tariffari che possono agevolare risparmio sui miei consumi).

Il partecipante in questione, pur non esprimendo apparentemente una specifica posizione, risulta interessato ad una definizione dei servizi a carattere sociale-informativo che risulti largamente inclusiva, finanche, a seguito di esplicita adesione del

cliente, di servizi a carattere promozionale e comunicazioni di offerte in linea con il servizio stesso.

5.3 – Le valutazioni dell’Autorità.

Le riflessioni proposte dai partecipanti conducono l’Autorità ad introdurre nelle disposizioni del Piano riguardanti l’esemplificazione delle tipologie di servizi a carattere sociale informativo, esemplificazione comunque non esaustiva, ulteriori descrizioni sintetiche attinenti: i) alle informazioni connesse ai servizi bancari ed assicurativi, ed ii) servizi informativi che rivestono carattere di interesse generalizzato per la collettività.

In pratica, si ritiene in questa fase di non modificare sostanzialmente la casistica ereditata dal decreto ministeriale n. 145/06, in quanto si ritiene che una più compiuta revisione della disciplina dei servizi a sovrapprezzo, da più parti sollecitata, possa e debba trovare la sua realizzazione nel procedimento già avviato dal Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto, in questa sede ci si limita semplicemente ad esplicitare una interpretazione della casistica stessa derivata, con ragionamento analogico, dall’elenco dei servizi già ricompresi nell’elenco.

Per il medesimo motivo si ritiene che nessuna ulteriore precisazione sia, allo stato, necessaria in relazione all’opportunità di esplicitare l’esclusione, ad esempio, delle sollecitazioni a concludere contratti commerciali richiesta in alcuni contributi; in proposito, ci si limita a rammentare che, allo stato, tale tipologia di servizi dovrebbe trovare posto in una categoria diversa della medesima casistica. Tale questione rimane analogamente demandata all’ambito della richiamata revisione della disciplina dei servizi a sovrapprezzo.

6. Titolarità della numerazione assegnata a blocchi di dieci numeri, in caso di portabilità.

6.1 – La proposta in consultazione.

Il Piano , all’art. 4, comma 10, prevede che: *“in caso di portabilità di numeri assegnati su base singolo numero, la titolarità del diritto d’uso e l’onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d’uso spetta all’operatore recipient”*.

La medesima disposizione non è stata prevista nel caso di numerazioni assegnate a blocchi, perché realisticamente di gestione difficoltosa o pressoché impossibile dal punto di amministrativo.

Tuttavia vi sono numerazioni, in particolare le numerazioni in decade 4 con lunghezza a 7 cifre, che sono assegnate a blocchi di dieci numeri, per le quali ci si può chiedere se risulta possibile individuare modalità di attribuzione della titolarità tali da consentire un carico dei costi in capo ai soggetti che le utilizzano effettivamente a seguito di portabilità.

Domanda 6.1- Si ritiene che debbano essere stabilite regole per l'attribuzione dei costi dei diritti di uso, per numerazioni originariamente assegnate a blocchi di dieci numeri, a carico dell'operatore che effettivamente le utilizza a seguito di portabilità? In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare quali criteri si dovrebbero adottare per la ripartizione dei contributi per i diritti d'uso?

Domanda 6.2 – Si condivide in alternativa, l'ipotesi di prevedere che l'assegnazione delle numerazioni con lunghezza pari a 7 cifre avvenga su base singolo numero, con conseguente incremento del contributo unitario per i diritti d'uso al fine di tenere conto del maggior onere amministrativo per la gestione?

6.2 – Le posizioni dei partecipanti.

Domanda 6.1

Sei partecipanti, su undici di coloro che hanno risposto sul seguente punto, si sono dichiarati favorevoli, con motivazioni diverse di cui si dà conto nel seguito, a fissare regole per l'attribuzione all'operatore che effettivamente le utilizza a seguito di portabilità dei costi relativi ai diritti d'uso delle numerazioni, inizialmente assegnate a blocchi di dieci numeri ad altro operatore.

Due partecipanti si dichiarano favorevoli a fissare regole in via di principio, uno dei due, peraltro, ritiene indispensabile che vengano stabilite regole chiare per la portabilità, per l'attribuzione dei costi dei diritti a seguito di portabilità, nonché per i tempi massimi di buon fine della procedura;

Altri quattro pur dichiarandosi favorevoli, sono tuttavia contrari al cambio di titolarità della assegnazione dei blocchi di numerazioni, anche perché, afferma uno di loro, foriera di impatti sulle piattaforme di rete e sui sistemi IT dell'operatore, nei casi in cui le offerte ed i sistemi dell'operatore si basino e, quindi, si siano conformati a tale struttura per blocchi delle numerazioni in decade 4. Un altro ritiene che la primaria titolarità del blocco di dieci numeri sia detenuta dall'operatore che ne conserva la maggioranza delle numerazioni, interpretando questa come di fatto la "collecting" dei diritti.

Cinque, invece, sono i soggetti che si dichiarano non favorevoli: uno in quanto la fissazione di regole per l'attribuzione dei costi amministrativi della numerazione portata nel caso contemplato comporterebbe, come sottolineato anche dall'Autorità, una gestione difficoltosa delle numerazioni sia internamente all'operatore sia sotto il profilo amministrativo dei rapporti con il Ministero, con il conseguente innalzamento dei costi per gli operatori; altri due, sulla base di quanto previsto dall'art 4, comma 11, del Piano, ritengono che l'attribuzione degli oneri dei diritti di uso delle numerazioni, inizialmente assegnate a blocchi, all'operatore che effettivamente le utilizza possa essere condivisa nel caso in cui quest'ultimo utilizzi il maggior numero di numerazioni che compongono il blocco; in particolare, uno dei due osserva che, considerati, da un lato, i costi annuali della singola numerazione appartenente al blocco a dieci cifre e, dall'altro, gli sviluppi IT e gli oneri gestionali e amministrativi necessari al ristoro all'operatore *donor* dei costi dei diritti amministrativi della singola numerazione portata, da parte del *recipient*, l'operazione non risulta giustificata; un altro rispondente non ritiene necessaria una specifica regolamentazione per l'attribuzione dei costi dei diritti d'uso a carico

dell'operatore che effettivamente le utilizza, in caso di numerazioni originariamente assegnate a blocchi di dieci numeri e successivamente portate presso un nuovo gestore, in quanto l'imputazione di tali costi potrebbe essere disciplinata all'interno dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in decade 4, nel quale potrebbe essere previsto l'impegno dell'operatore *recipient* a sostenere la quota relativa alla parte del costo per i diritti d'uso che l'operatore originariamente assegnatario sostiene; infine, un ultimo rispondente ritiene che, in caso di numerazioni assegnate a blocchi di dieci numeri, la previsione dell'art. 4, comma 10, del Piano non sia concretamente applicabile per i medesimi motivi indicati dalla stessa Autorità nel testo della consultazione pubblica, relativi ad una gestione difficoltosa e pressoché impossibile dal punto di vista amministrativo/contabile.

Domanda 6.2

L'ipotesi alternativa, formulata in consultazione, di cui alla Domanda 6.2, trova favorevoli quattro rispondenti, anche se due di loro si dichiarano contrari all'aumento del contributo nel caso in esame e altri due nel condividere la proposta dell'Autorità richiedono che l'operatore possa scegliere se richiedere l'assegnazione dei diritti d'uso di un blocco da dieci numerazioni a 7 cifre o di una singola numerazione a 7 cifre.

Al contrario un altro partecipante non condivide, a fronte di un maggior onere amministrativo per la gestione, l'ipotesi alternativa di prevedere che l'assegnazione delle numerazioni con lunghezza pari a 7 cifre avvenga su base singolo numero. non condivide inoltre l'ipotesi prospettata dall'Autorità di prevedere che l'assegnazione delle numerazioni con lunghezza paria 7 cifre avvenga su base singolo numero. In questo modo, infatti, si avrebbe un notevole aumento dei costi di assegnazione a carico degli operatori che non sarebbero in alcun modo proporzionato rispetto al (marginale ed eventuale) miglioramento nella gestione delle numerazioni stesse.

6.3 – Le valutazioni dell'Autorità.

L'Autorità, considerato che la maggioranza dei contributi pervenuti e lo stesso Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni, che gestisce le assegnazioni, si sono espressi favorevolmente, ritiene che possa essere prevista l'assegnazione a singolo numero anche delle numerazioni a lunghezza sette cifre, fino ad ora assegnate a blocchi di dieci numeri.

Al fine di agevolare la gestione del passaggio al nuovo regime semplificando la gestione amministrativa, si ritiene che l'adeguamento al nuovo regime dei diritti d'uso già rilasciati per blocchi di dieci numeri possa essere attuato, tenendo conto delle eventuali portabilità intervenute su numeri appartenenti a ciascun blocco, a partire dal 1 gennaio 2013.

7. Comunicazioni Machine-to-Machine (M2M).

7.1 – La proposta in consultazione.

Negli ultimi anni si sono sviluppate diversi servizi che sono caratterizzati dal fatto che vengono instaurate delle comunicazioni senza o scarso intervento dell'utente.

Usualmente si parla di comunicazioni Machine-to-Machine (M2M) quando si utilizzano mezzi di telecomunicazione per il trasferimento automatico o semi-automatico delle informazioni tra dispositivi, anche se non è ancora consolidata una definizione unica e condivisa. Esempi di applicazioni sono i sistemi di allarme, di telemetria, di comando a distanza di specifici apparecchiature, ovvero nella domotica.

Per il futuro si prevede una significativa crescita di interesse verso tali tipi di comunicazione, che possono far uso di numerazione E.164 ed, eventualmente, anche di numerazione E.212. Il 12 maggio 2011 l'*Electronic Communications Committee* (ECC) della *European Conference of Postal and Telecommunications Administrations* (CEPT) ha pubblicato la Raccomandazione ECC/REC/(11)03¹ in cui, considerato che lo sviluppo di applicazioni M2M potrà avere un impatto considerevole sull'uso delle numerazioni E.164, specialmente a breve e medio termine, ritiene che sia necessaria una strategia riguardo alla numerazione, in particolare per le risorse di numerazione per servizi mobili e personali che potrebbero risultare a medio-lungo termine insufficienti. Viene, quindi, raccomandato che: i) le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscano per le applicazioni M2M idonee soluzioni nel Piano di numerazione nazionale; ii) per il lungo termine si preferisca l'uso di numerazione IPV6 piuttosto che numerazione E.164; iii) in caso di scarsità di numerazione mobile, sia aperto un nuovo arco di numerazione E.164; iv) nel caso si preveda l'uso di un nuovo arco di numerazione: a) la lunghezza del numero dovrebbe essere la più lunga possibile (massimo 15 cifre nel formato internazionale); b) il nuovo arco di numerazione non sia utilizzato come alternativa ad archi esistenti per evitare il rispetto di vincoli normativi; c) alcuni vincoli normativi (p.es. accesso ai servizi di emergenza) possano essere rimossi in quanto non rilevanti o utili nel caso di applicazioni M2M.

Ulteriore tematica connessa è quella relativa all'eventuale necessità di utilizzare una specifica numerazione E.212 e in particolare l'eventuale necessità di richiedere uno specifico *Mobile Country Code* (MCC).

Domanda 7.1 – Quale definizione dovrebbe essere adottata per la tipologia di servizi M2M sopra descritta? I servizi in questione dovrebbero prevedere solo trasmissioni dati (e.g. SMS) oppure prevedere comunicazioni dati e voce (si invita ad indicare le relative motivazioni)?

Domanda 7.2 – Si ritiene necessario dedicare a tali applicazioni uno o più specifici archi di numerazione E.164 ed eventualmente quali (si invita ad indicare le relative motivazioni)?

Domanda 7.3 – Quali soggetti dovrebbero poter acquisire i diritti di uso di tali archi (operatori dei servizi di comunicazioni mobili e/o operatori dei servizi di rete fissa)? (Si invita a completare la risposta con le relative motivazioni)

Domanda 7.4 – Si chiede se e quali eccezioni, rispetto alle vigenti norme che regolano l'utilizzo dei numeri, dovrebbero essere previste per tali applicazioni, ovvero quali regole specifiche dovrebbero essere stabilite (si invita ad indicare le relative motivazioni)?

Domanda 7.5 – Si chiede se si ritenga necessario prevedere la richiesta all'ITU-T di uno specifico MCC (E.212) per il possibile sviluppo della domanda di servizi M2M?

¹ (<http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1103.PDF>)

7.2 – Le posizioni dei partecipanti.

La maggior parte dei rispondenti sul presente punto (sei su sette) suggerisce di rinviare la definizione di una regolamentazione dei servizi M2M per consentire una sorta di consolidamento della natura di tali servizi ed un approfondimento delle tematiche relative attraverso il ricorso alla apertura di un tavolo tecnico.

Più in particolare, c'è chi nel domandarsi a quale tipo di servizi M2M facciano riferimento i quesiti della consultazione, ritiene che potrebbero esservi ricompresi in un'interpretazione ampia anche i servizi POS (*point of sale*). Partendo da tale assunto il rispondente, avendo già l'Autorità disciplinato nel dettaglio che le numerazioni 89111, attribuite ai predetti servizi POS, devono essere utilizzate esclusivamente per l'erogazione di collegamenti dati relativi a terminali cosiddetti POS ovvero per collegamenti dati per altre applicazioni per le quali il numero è composto esclusivamente dal dispositivo terminale e non dall'utente, distinguendo inoltre tra la sussistenza o meno della remunerazione al chiamato, una possibilità di risposte alle domande poste nel documento di consultazione potrebbe essere quella di estendere l'attuale regolamentazione di cui all'art. 20 della delibera n. 26/08/C1R e smi a tutti i servizi M2M rientranti in questa definizione. Inoltre, in merito alla domanda 7.3 relativa ai soggetti che potrebbero accedere a tale numerazione, il rispondente ritiene che non può essere utilizzata la discriminante tecnologica della rete d'accesso per determinare l'attribuzione dei diritti d'uso, in quanto rischierebbe di limitare lo sviluppo e la concorrenza nell'erogazione dei servizi stessi.

In conclusione, il rispondente propone che l'Autorità continui a monitorare il fenomeno dei servizi M2M e rinvi un eventuale intervento quando l'evoluzione di tali servizi lo renderà effettivamente necessario.

Un altro partecipante, ritenendo il tema posto in consultazione suscettibile di una significativa evoluzione sia nell'abito della fruizione personale (es. domotica, allarmi) che per la gestione ed il controllo aziendale di apparati, reti, sistemi di sicurezza ecc., ritiene occorra approfondire ulteriori variabili ed elementi strategici, normativi (ad esempio obblighi di servizio) ed operativi (ad esempio policy contrattuali consolidate) per poter compiutamente rispondere ai quesiti in consultazione; suggerisce, pertanto, l'istituzione di un tavolo di natura tecnico-regolamentare convocato dall'Autorità per un'approfondita discussione di natura tecnica preliminare, prima di assumere una decisione in merito alla opportunità di riservare a tali servizi una specifica definizione, ovvero di stabilire l'attribuzione di specifici archi di numerazione, l'imposizione o l'eliminazione di obblighi regolamentari, la definizione di vincoli soggettivi alla titolarità ecc..

Un altro, tracciato un quadro complessivo delle problematiche connesse alla regolamentazione dei servizi M2M con riferimento alla natura degli identificatori dei terminali da utilizzare (laddove questi ultimi risultino attestati su reti pubbliche che forniscono la sola connettività dati di tipo IP; infatti, tali identificatori non necessariamente risultano ricadere nella Racc ITU-T E.164), all'insieme degli obblighi regolamentari cui assoggettarli (compreso la questione del tipo di autorizzazione richiesta ai fornitori di tali servizi), alla eventuale futura necessità di disporre di un nuovo MCC per l'Italia (solo qualora si manifesti una ridotta disponibilità di MNC liberi sull'attuale MCC assegnato all'Italia), ritiene, allo stato dell'approccio e della riflessione in corso nell'ambito degli organismi internazionali, le questioni poste premature, anche sulla base della assenza di definizioni di servizi M2M consolidate a

livello internazionale e di conseguente previsione di specifiche soluzioni di numerazione da parte dell'ITU-T, che è l'Ente competente per l'evoluzione dei piani internazionali di numerazione pubblica. In particolare, ritiene allo stato non necessaria l'eventualità di definire uno spazio di numerazione dedicato nel Piano, sia per la numerazione d'utente sia per gli identificatori di sottoscrizione (ad es. IMSI). In generale, eventuali esigenze di numerazioni pubbliche potranno essere gestite attraverso le numerazioni geografiche e non geografiche (ad es. mobili) già previste nel Piano e le relative procedure di richiesta di eventuali nuove assegnazioni, fermo restando che non ritiene che tali assegnazioni debbano essere dedicate ad una particolare tipologia di servizi, ad es. di tipo M2M.

Un quarto soggetto, nel sottoporre la seguente possibile definizione per i servizi M2M *“servizi destinati a colloqui fra macchine nell'ambito di una comunicazione che sia trasmessa su reti fisse o mobili di un MNO”*, propone, prima di assumere qualunque decisione in merito alla numerazione E.164 da dedicare ai servizi M2M, un tavolo tecnico per approfondire tale argomento al fine di comprendere tutte le implicazioni sottostanti. Il rispondente ritiene che i soggetti che potranno acquisire i diritti di uso di tali archi di numerazione potranno essere sia operatori di rete mobile sia operatori di rete fissa.

Un altro partecipante, nell'accogliere con favore l'intenzione dell'Autorità di esaminare ed introdurre una regolamentazione dedicata alla disciplina di servizi innovativi e dall'elevato contenuto tecnologico come quelli M2M, rileva come la regolamentazione di tali servizi costituisce una tematica non solo di particolare interesse, ma anche di elevata rilevanza strategica dal momento che influenzerà, in un'ottica prospettica, lo sviluppo e la diffusione di applicazioni innovative nella gestione, ad esempio, di sistemi di allarme, di comandi a distanza, di controllo delle reti (idriche, gas, energia elettrica), di rilevazione dei consumi oppure nel settore della domotica. Il rispondente ritiene, quindi, che tale regolamentazione dovrebbe andare nella direzione di promozione dello sviluppo e della diffusione dei servizi M2M e, soprattutto, dovrebbe evitare di introdurre ostacoli che possano rappresentare barriere regolamentari all'entrata nel mercato.

Atteso che oltre agli importanti profili evidenziati dall'Autorità vi sono ulteriori elementi di natura strategica, normativa (ad esempio obblighi di servizio) ed operativa (ad esempio i vincoli contrattuali relativi all'utilizzo della numerazione) che devono essere approfonditi prima di poter compiutamente rispondere ai quesiti della consultazione, il rispondente suggerisce che il tema sia oggetto di una approfondita discussione di natura tecnica preliminare, prima dell'adozione di decisioni.

Infine, l'ultimo dei sei rilevando la carenza di una definizione puntuale dei servizi M2M, elenca, a titolo di esempio, una serie di servizi che potrebbero ricadere in tale categoria: telelettura di contatori, telemedicina (monitoraggio a distanza delle condizioni di salute), servizi per l'industria automobilistica, prodotti di elettronica di consumo intelligenti (navigatori satellitari intelligenti), dispositivi di monitoraggio da remoto, dispositivi di sicurezza, dispositivi e sistemi di allerta ed emergenza. Generalmente, osserva il rispondente, le applicazioni relative consentono di comunicare dati e messaggi di testo, ma alcune di esse possono consentire comunicazioni voce tra un dispositivo ed un punto di terminazione definito dal fornitore di servizi (ad esempio, tra un sistema di allarme in un ascensore ed il centro di assistenza clienti che si occupa, appunto, di gestire le chiamate di allarme).

Secondo il rispondente, le attuali applicazioni non richiedono che i dispositivi M2M siano identificati e raggiungibili tramite numeri E.164; tuttavia, ci potranno essere in futuro applicazioni che necessiteranno di numerazioni E.164. Nel breve periodo, le necessità in termini di numerazione di queste applicazioni potranno essere soddisfatte tramite gli archi di numerazione per i servizi mobili attualmente a disposizione degli operatori. Nel prossimo futuro e considerando le correlate evoluzioni tecnologiche di tali servizi ci potranno essere vantaggi nel prevedere più di un arco di numerazione E.164 al fine di fornire una maggiore flessibilità agli operatori di rete nell'implementare tali applicazioni. I servizi M2M, infatti, hanno caratteristiche diverse rispetto ai tradizionali servizi di telefonia mobile e gli obblighi connessi ai diritti d'uso delle numerazioni dovranno, pertanto, essere diversi proprio al fine di tener conto delle specifiche caratteristiche di tali servizi. Sempre in ambito M2M, obblighi differenti potrebbero essere associati ad archi diversi a seconda del loro specifico utilizzo e gli operatori di rete dovranno essere in grado di garantire che l'arco richiesto sia rispondente al tipo di utilizzo previsto. Tali informazioni potrebbero essere fornite dal gestore di rete come parte integrante della richiesta che viene avanzata al Ministero per l'assegnazione delle numerazioni.

E' altresì importante, evidenzia il rispondente, garantire che la predisposizione di un arco di numerazione per i servizi M2M (siano essi nazionali o europei) non porti all'obbligo di utilizzare un sistema di numerazione per tutte le applicazioni. È infatti importante che gli operatori mantengano la flessibilità che consente il non utilizzo di numerazione per alcune applicazioni M2M tenendo conto che operano in un ambiente chiuso. Allo stesso modo, anche a seguito dell'individuazione di specifiche risorse da destinare a detti servizi, dovrebbe comunque essere fatto salvo il modello di erogazione del servizio attraverso cui i gestori operano attualmente nel mercato e sulla base del quale hanno contrattualizzato la prestazione col cliente, posto ovviamente il rispetto da parte dei gestori stessi delle regole vigenti, anche in tema di utilizzo conforme delle risorse di numerazione. Ciò anche al fine di non gravare la base clienti attuale con onerose migrazioni, tutelando quindi l'esperienza del cliente e l'affidabilità e continuità del servizio.

Gli archi di numerazioni dovrebbero poter essere acquisiti da parte di qualsiasi operatore di rete mobile. L'acquisizione dovrà essere ovviamente effettuata dichiarando l'impiego della risorsa in conformità al tipo di utilizzo associato all'arco di numerazione in questione, nonché agli standard di prestazione e resilienza della rete ed a quanto necessario a soddisfare le esigenze del cliente.

Come rilevato, prosegue lo stesso rispondente, dal *ECC Working Group on Numbering and Networks* (nella sua Raccomandazione del 5 maggio 2011), potrà essere opportuno esentare alcuni archi di numerazione dalle norme generali vigenti, come ad esempio l'accesso ai servizi di emergenza, posta la destinazione di detti archi a servizi che, per la loro natura o per loro caratteristiche, non necessitano del rispetto di specifici requisiti. Il rispondente concorda con la proposta formulata dall'Autorità, che potrà essere declinata meglio nel suo dettaglio in relazione alle specifiche di ciascun particolare scenario di utilizzo.

L'ultimo rispondente sul punto in esame afferma che la definizione potrebbe essere ampia e includere sia i servizi che consistono in comunicazioni M2M sia i servizi la cui prestazione richieda comunicazioni M2M e potrebbe includere comunicazioni dati e voce, poiché il trasferimento automatico o semi-automatico delle informazioni tra

dispositivi può essere funzionale anche all'instaurazione di comunicazioni vocali sulla connettività dati (es. mobile) degli utenti che si avvalgono di tali dispositivi.

Il rispondente sottolinea che lo sviluppo di nuovi servizi che consistono o si basano su comunicazioni M2M non dovrebbe essere precluso dalla indisponibilità di risorse di numerazione idonee allo scopo. Pertanto, propone che l'Autorità soddisfi la domanda attuale con l'assegnazione, secondo il caso, delle risorse di numerazioni di tipo geografico, mobile e nomadico (e di ogni connessa risorsa di numerazione necessaria all'operatività dei servizi) e prevenga problemi di disponibilità di numeri mobili che potrebbero verificarsi nel medio periodo, confermando le modifiche già effettuate in tema di numerazioni mobile (senza rimetterle in discussione). Per quanto riguarda i soggetti che potrebbero acquisire le numerazioni in questione, il rispondente suggerisce:

- i fornitori di servizi mobili, se il servizio è fornito in mobilità con numeri mobili;
- i fornitori di servizi circoscritti al distretto per i servizi forniti con numeri geografici;
- i fornitori di servizi di comunicazione nomadica, per i servizi svincolati da una particolare postazione con numeri 55.

Inoltre, le numerazioni indicate (mobile, geografica e nomadica) dovrebbero essere utilizzabili anche solo per comunicazioni dati M2M. I servizi di comunicazione dati M2M (inclusa ad es. la messaggistica che pure tradizionalmente è associata alla telefonia, ma che dovrebbe essere svincolata dalla stessa) dovrebbero poter impiegare le dette risorse di numerazione senza con ciò essere assoggettati ad obblighi superflui rispetto al servizio effettivamente reso quale, ad es., l'obbligo di assicurare l'accesso ai servizi di emergenza. Potrebbe, inoltre essere opportuno prevedere un secondo MCC per prevenire una eventuale scarsità di risorse, potendo lo stesso fungere da moltiplicatore delle stesse (es. dei MNC che insieme ai *Routing numbers* servono all'interconnessione).

A parere di un altro rispondente, in ogni caso non può essere utilizzata la discriminante tecnologica della rete d'accesso per determinare l'attribuzione dei diritti d'uso, tenendo presente anche le scelte compiute dall'Autorità in passato che appaiono andare nella direzione opposta. Lo stesso prospetta una ricostruzione dei titoli abilitativi previsti nell'ordinamento italiano necessari per diventare assegnatario delle numerazioni pubbliche di cui al Piano, per concludere auspicando che i principi vigenti vengano rispettati anche nel caso dell'assegnazione di risorse per i servizi M2M.

7.3 – Le valutazioni dell'Autorità.

L'Autorità, anche alla luce delle risposte fornite dai partecipanti alla consultazione, ritiene che nessuna decisione specifica possa essere adottata nella presente occasione. Preso atto delle riflessioni preliminari sottoposte nei contributi, il tema continuerà ad essere approfondito nell'ambito del già richiamato tavolo tecnico permanente sulle tematiche di numerazione, nell'intesa che ogni eventuale necessità regolamentare in proposito sarà fronteggiata con tempestività.

8. Revisione delle disposizioni degli artt. 8 e 30 della delibera n. 74/10/CIR.

8.1 – La proposta in consultazione.

E' pervenuta da parte di alcuni operatori un'istanza di revisione di talune disposizioni delle delibera n. 74/10/CIR inerenti le numerazioni in decade 3.

In particolare, effettuate le valutazioni sugli impatti nelle proprie reti dell'implementazione delle modifiche alla disciplina introdotte dalla delibera suddetta, gli operatori in questione propongono quanto segue:

- a. Per i codici destinati alla numerazione d'utente, propongono di confermare le assegnazioni a tre cifre già effettuate e di prevedere l'assegnazione a quattro cifre solo per le nuove assegnazioni ed esclusivamente nel caso in cui si riscontrasse una effettiva scarsità di risorse. Sostengono i richiedenti che i sistemi possono gestire contestualmente codici a tre cifre ed a quattro cifre e che il mantenimento delle precedenti assegnazioni a tre cifre comporta un minore impatto nell'implementazione.
- b. Per i codici utilizzati come *Routing Numbers*, chiedono di mantenere la lunghezza a tre cifre, prevedendo per le precedenti assegnazioni il mantenimento di quelle già effettuate e utilizzando per le nuove richieste di assegnazione codici in decade 7, sempre a tre cifre (73X), dedicando all'occorrenza successivamente un nuovo arco in decade 7 a tre cifre.
- c. Per i codici utilizzati per la segreteria telefonica, propongono di mantenere le attuali assegnazioni a tre cifre e di soddisfare eventuali esigenze future con codici in decade 7, ma sempre a tre cifre.

Sostengono gli stessi operatori che la richiesta di numerazioni da parte del mercato al momento non è tale da giustificare interventi quali quelli adottati con la delibera n. 74/10/CIR in merito agli aspetti sopracitati.

Chiedono inoltre, in via subordinata, la postponizione di un anno delle scadenze regolamentari previste dall'art. 30 della delibera in questione relative alle numerazioni dell'art. 8 del Piano di numerazione.

Sottolineano in ogni caso che l'implementazione delle modifiche deve necessariamente essere sincronizzata tra tutti gli operatori (di rete mobile e di rete fissa), pena la interruzione dei servizi all'utenza, e che tale esigenza, irrinunciabile, deve trovare soddisfacimento tenendo conto delle diverse organizzazioni degli operatori e delle diverse calendarizzazioni degli interventi sui sistemi.

Ai fini di una compiuta valutazione dell'istanza, va rilevato che le motivazioni alla base delle proposte di revisione, facenti riferimento alle necessità del mercato ed ai costi delle implementazioni, erano già state sostanzialmente rappresentate nell'ambito dell'ampio procedimento di consultazione che ha portato all'adozione del provvedimento e che la scarsa quantità di numerazione che al momento risulta assegnata in base alle norme di cui si chiede la revisione, va correttamente valutata in relazione al breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore nelle norme in questione rispetto alla possibilità del mercato di reagire e cogliere le nuove opportunità. La gestione di una risorsa scarsa deve necessariamente trarre termini temporali di più lunga portata, proprio per offrire ai portatori di interessi un quadro prospettico adeguato sul quale poter basare le proprie strategie.

Per quanto concerne la proposta di cui al punto a, si rileva che il Piano di numerazione prevede che *“l'assegnazione di un blocco di numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali, individuato secondo la preesistente disciplina da un*

codice a tre cifre, è da considerarsi come assegnazione di dieci blocchi contigui di numerazione, ciascuno individuato da un codice a quattro cifre”, non impedisce all’operatore di mantenere un implementazione differenziata che utilizza codici a tre e a quattro cifre o, in alternativa, di effettuare un implementazione che si basa solo su codici a quattro cifre.

Per quanto concerne il punto b, è da rilevare che un incremento considerevole dei soggetti richiedenti *Routing numbers* può condurre ad esaurimento delle risorse di numerazione in decade 7, nel caso in cui si accedesse alla proposta. Pertanto occorrerebbe stabilire contestualmente sia la quantità di risorse di numerazione da riservare a tale uso, sia un quantità limite di risorse assegnate che determini l’avvio di implementazioni per l’uso di *Routing number* alternativo (quali, ad esempio, quelli a suo tempo proposti nella consultazione di cui alla delibera n. 2/10/CIR).

Infine, per quanto concerne il punto c., è valida la medesima considerazione di cui al punto precedente relativamente all’elevato dispendio di numerazione. Peraltro, va notato che il servizio di segreteria telefonica può essere realizzato con altri metodi e, per contro, l’uso di numeri in decade 7, porrebbe l’ulteriore problema che si tratta di numerazioni non diffuse a livello internazionale.

Domanda 8.1 - Si chiede di esprimere la propria posizione in merito alla proposta contenuta nel punto a. sopra riportato, fornendo le motivazioni e le evidenze tecniche, organizzative ed economiche.

Domanda 8.2 - Si chiede di esprimere la propria posizione in merito alla proposta contenuta nel punto b. sopra riportato, fornendo le motivazioni tecniche organizzative ed economiche nonché valutandone la portata anche in via prospettica.

Domanda 8.3 - Si chiede di esprimere la propria posizione in merito alla proposta contenuta nel punto c. sopra riportato, fornendo le motivazioni tecniche organizzative ed economiche nonché valutandone la portata anche in via prospettica.

Domanda 8.4 - Si chiede di esprimere la propria posizione in merito alla proposta di posporre di un anno le scadenze regolamentari previste dall’art. 30 della delibera n. 74/10/CIR, motivandone le ragioni.

Ulteriore testo sottoposto a riflessione nel corso dell’audizione del 29 marzo c.a.

– Si chiede di chiarire quali siano le motivazioni per cui risulti più complessa la gestione dell’instradamento tramite *routing number* a quattro cifre rispetto alla gestione dell’instradamento a quattro cifre della numerazione d’utente nel caso di *onward routing*.

– Assumendo, qualora le motivazioni fornite la suffraghino sufficientemente, la tesi della maggiore complessità di gestione dei *routing number* di cui al punto precedente, si valuti il seguente scenario:

- a) dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di modifica del Piano di numerazione in esito alla presente consultazione, l’assegnazione dei *routing number* è a tre cifre in decade 7 (es. 73x e al suo esaurimento 74x)

b) raggiunta la soglia dello stato di occupazione/assegnazione della numerazione in decade 7 per i *routing number*, pari a YY assegnazioni, entro 12 mesi l'assegnazione dei *routing number* è effettuata con codici a 4 cifre e viene messo in atto un piano di migrazione di tutti i *routing number* a 3 cifre verso quelli a 4 cifre, da attuare entro i successivi 6 mesi.

Si chiede di fornire indicazioni riguardo alla grandezza della soglia di assegnazioni, sopra indicata con YY.

8.2 – Le posizioni dei partecipanti.

Sul punto in questione hanno risposto otto partecipanti alla consultazione; uno di questi non ha risposto puntualmente ai quesiti, limitandosi ad esprimere un richiamo generale affinché le eventuali determinazioni indirizzate a disapplicare disposizioni previste dalla delibera 74/10/CIR siano sorrette da “*insormontabili motivazioni di natura tecnica*” ed evitino di arrecare “*anche nel medio termine, limitazioni all’evoluzione competitiva del mercato*”.

Domanda 8.1

La proposta di confermare l'assegnazione delle numerazioni d'utente per i servizi mobili e personali sulla base di codici a tre cifre e, solo in caso di effettiva scarsità di risorse, prevedere le future assegnazioni sulla base di codici a quattro cifre, riceve il consenso di cinque partecipanti su otto rispondenti, mentre risultano contrari due rispondenti.

Domanda 8.2

La proposta di confermare per i codici di *Routing number* la struttura a tre cifre, mantenendo per le assegnazioni già effettuate il formato 3XY e destinando alle nuove assegnazioni il formato 7XY, riscuote il consenso di sei rispondenti, mentre uno si dichiara contrario.

Domanda 8.3

Anche nel caso dei codici utilizzati per il servizio di segreteria telefonica sei rispondenti si dichiarano favorevoli a mantenere le attuali modalità di assegnazione a tre cifre nel formato 3XY, eventualmente ricorrendo a codici 7XY per soddisfare le future esigenze. Contrario a questa ipotesi un partecipante.

Domanda 8.4

Cinque partecipanti sono favorevoli alla posposizione di un anno le scadenze regolamentari previste dall'art. 30 della delibera 74/10/CIR. Ancora un partecipante contrario all'ipotesi.

Osserva uno dei partecipanti che dalle verifiche interne effettuate è risultato che la gestione di codici a quattro cifre comporta rilevanti investimenti principalmente sulla parte di *information technology* e che appare prematuro chiamare oggi gli operatori a fare investimenti per far fronte a problematiche che potrebbero anche non presentarsi e, quindi, distrarre risorse dall'impiego per la soluzione di problematiche più impellenti. Per le medesime ragioni è favorevole alle modifiche proposte alle previsioni della

delibera 74/10/CIR per quanto riguarda i *Routing number* e per il servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica. Nel condividere, infine, la proposta di posticipare di un anno le scadenze regolamentari osserva che tale tempo potrebbe essere utilizzato dall'Autorità per una attività di monitoraggio del mercato attraverso cui raccogliere utili indicazioni circa l'evoluzione dello stesso e l'effettiva necessità di procedere ad una revisione delle norme.

Un altro partecipante nel confermare le richieste a suo tempo inoltrate, coglie l'occasione per approfondire alcuni elementi di supporto alle proprie osservazioni relative al contesto europeo sulla scarsa evoluzione della numerosità degli operatori virtuali, soprattutto di quelli dotati di propria infrastruttura di rete, nonché alla notevolissima onerosità degli investimenti necessari per gli adeguamenti a carico degli operatori mobili, invitando l'Autorità ad orientare la scelta regolamentare verso soluzioni equivalenti e meno onerose, anche in considerazione dell'assenza di segnali di scarsità di numerazione, in particolare per i *Routing number*. Appare necessario, ad avviso del rispondente, considerare che ciascun nuovo *Routing number* assegnato indica che una nuova infrastruttura "core" di rete mobile è stata realizzata in Italia e che la disponibilità dei codici 73X già consentirebbe che in futuro dieci nuove reti "core" mobili possano essere realizzate, dato che deve essere raffrontato con la constatazione che dall'avvio della realizzazione delle reti e servizi mobili fino alla data attuale si sono, complessivamente e con difficoltà, realizzate quattro o cinque reti mobili in Italia. Anche gli esiti della recente gara per l'assegnazione delle frequenze LTE hanno evidenziato, secondo il rispondente, l'insussistenza di condizioni economiche, regolamentari e di mercato atte a favorire nel medio/lungo termine la nascita e lo sviluppo di un numero doppio di reti mobili rispetto ad oggi. Ipotizza il rispondente che se ciò non dovesse bastare, considerando che la decade 7 è occupata unicamente per alcuni codici 70X, l'Autorità potrebbe, nell'eventualità di esaurimento repentino del 73X, agevolmente rendere disponibili un'ulteriore serie di *Routing number* attraverso l'allocazione di uno o più codici a tre cifre appartenenti alla decade 7 (ad es. il codice aggiuntivo 74X), modulando in modo molto efficiente l'allocazione delle numerazioni con le effettive esigenze derivanti dal mercato.

Auspica, altresì, che siano evitati interventi regolamentari che richiedono una modifica radicale sulle strutture di numerazione come quella prevista per la gestione della quarta cifra per le numerazioni in decade 3 già assegnate alla clientela.

Anche in relazione al servizio di accesso alla segreteria telefonica, il rispondente richiede la definitiva certezza della regolamentazione anche per il futuro, dato che ritiene sia stata ampiamente dimostrata, anche nell'ambito del tavolo tecnico sulle tematiche di numerazione, l'impossibilità di allungare le cifre di tali codici e l'assenza di significative richieste di assegnazione ed, in definitiva, di interesse nel mercato; conseguentemente ritiene immotivato, inappropriato e non commisurato prefigurare ad oggi l'eventualità di futuri interventi sulla lunghezza di tali codici, fermo restando l'eventualità di utilizzare la decade 7 anche per tali eventuali assegnazioni, procedendo, qualora risulti necessario ed effettivamente richiesto, alla relativa apertura a livello internazionale.

In definitiva, auspica che la proposta indicata all'Autorità dagli operatori mobili infrastrutturati sia considerata anche un punto di partenza per una maggiore considerazione e condivisione con gli operatori di eventuali futuri interventi in materia di numerazione, allo scopo di valutare congiuntamente i costi/benefici di interventi di

tale natura e quindi di orientarsi da subito verso soluzioni sostenibili, assicurando nel contempo la certezza della regolamentazione.

Secondo un altro partecipante l'evoluzione del mercato italiano dell'offerta dei servizi mobili non mostra un significativo sviluppo ma una relativa stabilità contrassegnata sì dall'ingresso di nuovi attori ma anche dalla successiva uscita di alcuni di quelli che vi erano entrati al momento dell'apertura ai cosiddetti operatori virtuali; inoltre, la quota di mercato a questi assegnata dall'Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni si aggirerebbe intorno al 4,4%. Analizzando tali risultanze, anche sulla base delle risorse di numerazione assegnate e di quelle, di conseguenza, disponibili (rilevabili dal sito del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni), il rispondente ne conclude che non sussisterebbero quelle esigenze di risorse di numerazione che sono state evidenziate nella fase istruttoria quale sostanziale motivo alla base della delibera n. 74/10/CIR.

Tali evidenze motivano, a parere del rispondente, in via prioritaria la richiesta di riesame dei presupposti, obiettivi e commisurazione dei nuovi obblighi regolamentari obiettivi definiti nell'art. 8 della delibera n. 74/10/CIR ed, in via subordinata, almeno l'allungamento dei tempi richiesti di adeguamento (di almeno 12 mesi), soprattutto in considerazione del fatto che l'entità delle modifiche imposte alla struttura delle numerazioni per servizi mobili determina notevoli impatti per tutti gli operatori fissi e mobili, a causa, soprattutto, del previsto allungamento "a priori" (cioè in assenza di effettive nuove esigenze o rischi di scarsità di numerazioni) a quattro cifre dei codici di tipo *Routing number*, che è applicato ai codici di *Routing number* già assegnati ed utilizzati nell'eventualità di ipotetiche future nuove assegnazioni.

Per le numerazioni d'utente si ritiene più che adeguato considerare l'utilizzo di blocchi 3XYZ a 4 cifre solo in caso di nuove assegnazioni ed in presenza di effettiva scarsità di risorse di numerazione dello stesso tipo, mantenendo tuttavia le appropriate certezze regolamentari per gli operatori nel medio/lungo termine confermando i diritti d'uso già acquisiti e rendendo definitive le attribuzioni di diritti d'uso assegnati in via temporanea.

Anche per quanto riguarda i codici 3XY assegnati agli operatori mobili per l'accesso diretto alla segreteria telefonica, necessità determinata dall'introduzione da parte dell'Autorità dell'obbligo di fornitura della MNP, il rispondente ribadisce la necessità di assicurare un'adeguata certezza della regolamentazione agli operatori e di superare qualsiasi ulteriore eventualità di revisione da parte dell'Autorità stessa, diversamente da quanto indicato nel comma 6 dell'art. 30 della delibera n. 74/10/CIR circa un eventuale incremento futuro della lunghezza o per rendere unico il codice per tutti gli operatori, dato che ciò determinerebbe la sostanziale non fornibilità al cliente dell'accesso alla segreteria telefonica, ad esempio da reti estere, e non è ritenuto percorribile anche in virtù dell'allungamento delle numerazioni oltre le 15 cifre.

Diversamente, il rispondente elenca, sulla base di un'analisi preliminare per la valutazione degli impatti tecnici dettati dalla delibera n. 74/10/CIR, le principali tematiche che devono essere definite e le attività che devono essere programmate:

- aggiornamento delle Specifiche Tecniche di interconnessione con la sostituzione del vecchio formato di *Routing number* a tre cifre con il nuovo a quattro cifre previsto dalla delibera n. 74/10/CIR;
- definizione e condivisione tra tutti gli operatori soggetti alle previsioni della delibera n. 74/10/CIR delle modalità tecnico-operative per consentire il passaggio al nuovo formato;

- definizione di un calendario per l'esecuzione delle prove dell'uso del nuovo formato su un sottoinsieme di relazioni di segnalazione (fase 1);
- definizione di un calendario per la diffusione a livello di rete dell'uso del nuovo formato (fase 2);
- esistono anche impatti a livello di “tracciato record inter-operatore” uno dei cui campi è proprio il *Routing number*. Pertanto è necessario che venga organizzato un tavolo operativo che coordini ed indirizzi gli operatori nella gestione di questo aspetto specifico, comunque necessario per rendere efficace l'adozione del nuovo RgN previsto dalla delibera n. 74/10/CIR.
- va inoltre considerato che qualsiasi intervento sulle numerazioni deve comunque essere realizzato senza soluzione di continuità nella fornitura dei servizi alla clientela e, quindi, dovrebbero essere identificati percorsi tecnico-operativi di intervento che evitino disservizi e tutelino l'operatore mobile e la propria clientela finale. Ciò rende sostenibile estremamente critico qualsiasi intervento di modifica delle numerazioni già utilizzate in rete;
- per quanto riguarda i codici 3XY già in passato assegnati agli operatori mobili per la propria clientela, essendo già utilizzati con lunghezza di tre cifre, non è ipotizzabile passare ad un utilizzo a quattro cifre all'interconnessione tra operatori, dato che non risulterebbero aggregabili e gestibili in rete secondo tale nuovo formato; di conseguenza tali codici 3XY devono essere scambiati tra reti con riconoscimento dell'operatore assegnatario in terza cifra. In caso contrario si determinerebbero notevoli (ed inutili) impatti all'interconnessione tra operatori sulle logiche di analisi delle numerazioni, sulle “query” per la risoluzione della MNP e sull'instradamento e fatturazione delle chiamate. Di conseguenza, il rispondente auspica che il nuovo art. 8 della delibera n. 74/10/CIR riconosca l'esistenza di codici assegnati a tre cifre agli operatori.

Peraltro, poiché tali analisi sono state eseguite in autonomia, necessitano di un formale avallo da parte del tavolo tecnico presso la Commissione Interconnessione.

Inoltre, prosegue il rispondente, per il caso delle numerazioni appartenenti alla decade 3 per servizi mobili l'attuale soluzione tecnica per la fornitura della MNP, definita nelle ST 763-2 e ST 763-23 elaborate nel periodo 2001-2003 a seguito degli interventi regolamentari dell'Autorità in materia, è strettamente basata su alcune risorse di numerazione del Piano con precise e specifiche strutture, lunghezze e concatenazione di numerazioni e la loro eventuale modifica impatterebbe in modo significativo sulla continuità della prestazione di MNP stessa e, quindi, sulla continuità della fornitura dei servizi alla clientela finale. In particolare la soluzione tecnica di MNP standard nazionale, per quanto riguarda i requisiti correlati alle numerazioni, presuppone che:

1. la numerazione assegnata alla clientela, di lunghezza massima aderente all'attuale Piano (attualmente pari a dieci cifre) sia associata necessariamente a codici del tipo “3XY” di lunghezza pari a tre cifre;
2. sia assegnato in modo univoco a ciascun operatore di rete mobile almeno un codice del tipo 3XY come identificatore unico a livello nazionale della rete mobile di ciascun operatore (anche denominato *Routing Number*, RgN). Tale codice 3XY a tre cifre è l'unico identificatore pubblico che individua la singola infrastruttura di rete mobile, ai fini del corretto instradamento delle comunicazioni verso sia utenza nativa sia utenza acquisita attraverso la prestazione di portabilità del numero, ed è memorizzato nei DB di MNP di ciascun operatore di rete mobile ed inviato in fase di “*call set-up*” all'operatore di origine della chiamata a seguito della “query” per la risoluzione della MNP;

3. l'instradamento delle comunicazioni telefoniche tra operatori di rete mobile è sempre realizzato attraverso l'analisi delle tre cifre del RgN ed il successivo inoltro in segnalazione di "call set-up" prevede la concatenazione del RgN in testa alla numerazione del cliente finale. Di conseguenza le logiche di analisi della numerazione, ai fini del trattamento della comunicazione, sono state definite nelle reti presupponendo il formato concatenato delle tre cifre di RgN anteposto alla numerazione del cliente chiamato; anche a livello di valorizzazione ed elaborazione dei record di documentazione delle chiamate, prodotti nei nodi di rete ed analizzati dai sistemi informativi, la logica implementata presuppone le suindicate strutture di numerazione e la relativa lunghezza dei codici a tre cifre;

4. ad ogni operatore di rete mobile è assegnato almeno un codice 3XY per l'accesso alla segreteria telefonica, sia per l'inoltro delle chiamate verso l'apparato di rete di segreteria telefonica, in caso di cliente non raggiungibile o occupato (a tal scopo tale codice anteposto al proprio numero d'utente è anche memorizzato nel terminale mobile), sia per l'accesso alla propria segreteria attraverso un'altra rete, nazionale o estera (ad es. in caso di mancanza di copertura radio o di rete mobile GSM/UMTS).

Sulla base dei suddetti vincoli sulle numerazioni, ne consegue che qualsiasi modifica delle lunghezze dei codici a tre cifre richiede la ridefinizione di parti essenziali delle Specifiche Tecniche sopra citate e l'individuazione di soluzioni perseguibili, senza disservizi per la clientela finale e tra operatori di rete, che siano ritenute fattibili, sostenibili e attuabili da tutti gli operatori di rete, fissi e mobili, anche per le relative fasi temporali comuni di implementazione ed utilizzo. Di norma, dal punto di vista degli standard tecnici e normativi, è opportuno prevedere eventuali evoluzioni e modifiche del quadro normativo, anche per quanto riguarda le numerazioni, che siano compatibili con il passato (concetto di "backward compatibility") e, quindi, non introducano una completa revisione delle esistenti soluzioni tecniche standard nazionali già da tempo implementate ed attuate.

In definitiva è condivisa dagli operatori la non disponibilità di soluzioni sostenibili con bassi impatti e l'assenza di esigenze e benefici emergenti dal mercato a supporto delle ipotesi di allungamento dei codici di tipo RgN e sebbene come possibilità remota e futura per l'accesso alla segreteria telefonica. Si ritiene più coerente dedicare la decade 3 ancora libera all'utilizzo come numerazione per la clientela finale ed identificare futuri nuovi spazi (ad es. riservando codici del tipo 73x, appartenenti alla decade 7 del Piano) per le future assegnazioni di RgN ed, eventualmente, di codici di accesso alla segreteria telefonica, mantenendo la lunghezza di tali codici fissa a tre cifre. In tal modo la soluzione tecnica è "backward compatible", non impatta sulle specifiche tecniche di MNP, sebbene alcuni impatti strutturali, pur se ridotti rispetto alla implementazione della delibera n. 74/10/CIR, permangono.

Fa eco un altro partecipante con la proposta di confermare le assegnazioni a tre cifre dei codici destinati alla numerazione di utente già assegnati e prevedendo solo per future nuove assegnazioni le quattro cifre, esclusivamente nel caso in cui ne venisse accertata l'effettiva scarsità; ciò eviterebbe di dover affrontare ingenti costi a fronte, peraltro, di incerti benefici regolamentari e di mercato, per l'adeguamento di molti sistemi di IT (rating, billing, interconnessione, MNP, customer care, business intelligent etc.) che contengono l'informazione MSISDN. Laddove, contrariamente al proprio avviso, si dovesse procedere con l'assegnazione di codici di utente a quattro cifre, il rispondente sottolinea la necessità di garantire a ciascun operatore la facoltà di implementare al

proprio interno ed in modo differenziato i codici MSISDN già assegnati ed in uso, siano essi a tre o a quattro cifre, in modo da evitare ulteriori costi legati alla migrazione degli attuali MSISDN a tre cifre verso quelli a quattro cifre, anche considerato che tale gestione sarebbe assolutamente trasparente al cliente e quindi non avrebbe alcun effetto sul servizio fornito.

Anche per i *Routing number* il rispondente concorda con la proposta di mantenerne l'attuale formato a tre cifre (3XY) riservando eventualmente, all'occorrenza, la decade 7 per future assegnazioni sempre a tre cifre (73X) escludendo, tuttavia, ogni futura assegnazione di *Routing number* a quattro cifre. Da un punto di vista tecnico, infatti, la richiesta di RgN a quattro cifre, comporterebbe un incremento complessivo delle cifre da instradare che passerebbe da quindici a sedici con la ragionevole eventualità che taluni colloqui tra le reti possano fallire, visti gli attuali scenari a quindici cifre contemplati dalle specifiche tecniche di interconnessione tra reti 763-2 "Caratteristiche tecniche dell'interconnessione tra reti per il servizio di portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili e personali" e 763.23 "Soluzioni tecniche di interconnessione tra reti fisse e reti mobili in ambiente Mobile Number Portability: modalità *All Call Query*". Anche in tal caso l'adeguamento comporterebbe la revisione delle *release* in uso sui sistemi di IT e rete con conseguenti sviluppi ed interventi a livello di configurazioni di rete che, oltre a determinare la necessità di ingenti investimenti, richiederebbero tempi di adeguamento e realizzazione medio lunghi (maggiore di dodici mesi). Nella denegata ipotesi in cui si dovesse procedere con l'adozione di RgN a quattro cifre, il rispondente rappresenta la necessità di definire contestualmente alla nuova previsione normativa le modalità tecniche di scambio delle numerazioni fra operatori all'interconnessione al fine di consentirne da parte di questi ultimi i corretti passi implementativi; di conseguenza propone, a valle degli esiti della consultazione, la costituzione tempestiva di un tavolo tecnico al fine di individuare ed analizzare tutti gli aspetti tecnici legati ad un eventuale modifica dell'attuale struttura dell'RgN. Infine, anche nel caso si volesse procedere con un cambio di decade, il rispondente sottolinea l'opportunità di garantire a ciascun operatore la facoltà della doppia gestione al proprio interno dei codici già assegnati con quelli di nuova assegnazione e diversa struttura, in modo da evitare ogni costo legato alla migrazione dell'attuale insieme di RgN dalla decade 3 ad una diversa decade.

Per quanto attiene le numerazioni per il servizio di segreteria telefonica, il rispondente condivide il mantenimento delle attuali assegnazioni a tre cifre e la proposta di soddisfare eventuali esigenze future con codici in decade 7, sempre a tre cifre.

In merito alla domanda 8.4, il rispondente rileva come ogni implementazione non possa prescindere da una serie di attività programmate che vanno dall'adeguamento delle Specifiche Tecniche impattate, alla definizione e condivisione, tra tutti gli operatori, di un calendario di esecuzione delle prove e di lancio dei nuovi formati necessario al fine di garantire la prosecuzione delle comunicazioni senza disservizi per la clientela finale e, pertanto, ritiene che lo slittamento di dodici mesi delle scadenze regolamentari previste dall'art. 30, della delibera n. 74/10/CIR, possa ritenersi il tempo minimo necessario per il completamento degli sviluppi. Tale tempistica, tuttavia, non potrà prescindere dall'avvio contestuale di un tavolo tecnico inter-operatore volto a definire gli aspetti tecnici implementativi dello scambio delle informazioni tra le reti, senza il quale gli sviluppi stessi non potranno essere definiti.

Un altro partecipante condivide la posizione degli operatori proponenti in quanto ritiene difficile, stante l'attuale richiesta di numerazioni del mercato, che si possa determinare

una situazione di deficit di risorse tale da giustificare interventi quali quelli adottati con la delibera n. 74/10/CIR. In particolare, il rispondente concorda con l'opinione espressa circa il fatto che l'implementazione delle modifiche deve necessariamente essere sincronizzata tra tutti gli operatori (di rete mobile e di rete fissa), pena la interruzione dei servizi all'utenza, e che tale esigenza, irrinunciabile, deve trovare soddisfacimento tenendo conto delle diverse organizzazioni degli operatori e delle diverse "calendarizzazioni" degli interventi sui sistemi.

Con riferimento ai quesiti oggetto dell'audizione del 29 marzo c.a. relativi al punto in esame, sono pervenute le seguenti risposte.

Un rispondente ritiene che ai *Routing number* in decade 7 a tre cifre (per l'implementazione dei quali occorrono comunque, a suo avviso, dodici mesi dalla pubblicazione della delibera) possano essere dedicate oltre le sottodecadi 74 e 75 anche 76 e 78, prima di ricorrere a *Routing number* a quattro cifre, tenendo comunque presente che tale passaggio potrebbe richiedere non meno di diciotto mesi; in ogni caso la soglia di utilizzazione delle risorse disponibili, superata la quale si dovrebbe ricorrere a *Routing number* a quattro cifre, per lo stesso rispondente, può essere individuata nel 90%.

Confermando, poi, quanto già comunicato nei precedenti contributi, circa la destinazione di codici a quattro cifre esclusivamente per le nuove assegnazioni di numerazioni d'utente, il rispondente, peraltro, ritiene che anche in questo caso di assegnazione delle numerazioni d'utente in decade 3 a tre cifre, potrebbe essere adottato un meccanismo di soglia di allarme per il passaggio a codici a quattro cifre analogo a quello utilizzato per i *Routing number*, collocando la soglia all' 80% delle risorse disponibili. Entro diciotto mesi dal superamento della soglia, ipotizza il rispondente, si potrà procedere all'assegnazione di nuovi archi a quattro cifre.

Un altro rispondente concorda con le valutazioni precedenti, relativamente alle numerazioni d'utente, fissando un termine di dodici mesi per l'effettivo supporto e riconoscibilità dell'operatore assegnatario di codici in decade 3 a quattro cifre. Per quanto riguarda invece i *Routing number* il rispondente non ritiene applicabile il criterio della soglia in quanto valuta come irrealizzabile l'ipotesi di scarsità di numerazione nella decade 7; evidenzia che tale decade è solo parzialmente occupata e se si allocano alcuni codici 7XY per nuovi *Routing number* per operatori mobili infrastrutturati si mettono a disposizione blocchi da 10 *Routing number* che corrisponderebbero a eventuali future decine di nuovi operatori mobili infrastrutturati, scenario, allo stato, non prevedibile attesa la sostanziale stabilità del numero di operatori mobili dotati di rete o di una parziale infrastruttura di rete.

Anche un terzo rispondente concorda con i precedenti sul passaggio di *Routing number* da tre a quattro cifre, indicando una soglia al 90% su un paniere di risorse che dovrebbe essere costituito da tutta la decade 7 disponibile. Anche questo soggetto indica in dodici mesi, a far data dalla pubblicazione della delibera relativa, il tempo necessario per implementare sulle reti i nuovi *Routing number* in decade 7 a tre cifre. Propone un tavolo di monitoraggio periodico sull'argomento per le valutazioni del fenomeno e per l'adozione di soluzioni condivise.

Infine, un partecipante non concorda con quanto prospettato di assegnare codici di *Routing number* a quattro cifre al raggiungimento di una soglia prestabilita di assegnazioni, ma ritiene che tali codici debbano essere sempre assegnati a tre cifre, anche agli operatori mobili virtuali, e propone, in alternativa, l'utilizzo di *Routing number* extradecadici, che a parere del rispondente sono una soluzione a minor impatto in termini di costi e di consumo delle risorse di numerazione.

8.3 – Le valutazioni dell'Autorità.

A ben vedere, le argomentazioni poste sia nell'istanza di revisione della delibera n. 74/10/CIR che nei contributi pervenuti nell'ambito della presente consultazione, non aggiungono elementi sostanzialmente nuovi a quanto già sostenuto dai partecipanti in occasione della consultazione e della fase istruttoria al cui esito è stata emanata la delibera oggetto dell'istanza di revisione. Gli unici fatti nuovi sembrano costituiti dall'incalzare della crisi economica con i suoi conseguenti effetti depressivi, dalla maggior convergenza sulle posizioni degli istanti di altri soggetti e dalla contemporanea assenza o scarsa partecipazione alla presente consultazione di altri soggetti portatori in precedenza di posizioni diverse o, quantomeno, più articolate.

Atteso che il perno della richiesta di revisione consiste nella supposta sperequazione tra le necessità di risorsa di numerazione emergente dal mercato (sia sotto forma di *Routing number* che di numerazione d'utente e servizi connessi) e valutata dagli istanti non rilevante, ed i costi richiesti per l'implementazione delle modifiche nelle reti e nei relativi sistemi di gestione (per la verità, enfatizzati ma scarsamente giustificati), val la pena rilevare che l'osservazione delle risultanze del mercato, da cui gli istanti ritengono di poter ricavare le riproposte conclusioni, è relativa ad un periodo di tempo troppo limitato, per di più segnato dalla crisi economica, per poterne ricavare definitive conclusioni sull'evoluzione del mercato stesso e sui *trend* di crescita. Peraltro, si deve aggiungere che qualche rispondente, in relazione ad altro quesito della consultazione, ha rivendicato la necessità di disporre di numerazione in ragione di un presumibile sviluppo e diffusione nel mercato di nuovi servizi SMS/MMS ad esempio in materia di sicurezza, di informazione e comunicazione alla persona; una delle ragioni per le quali l'Autorità ha ritenuto di dover procedere ad una revisione degli usi della numerazione in decade 3, al fine di concentrarne l'uso quale numerazione di utente nell'ambito dei servizi di comunicazione mobile e personali.

E' di tutta evidenza, quindi, che, in generale, l'osservazione del mercato e dei suoi sviluppi nonché la previsione delle esigenze che ne possano scaturire, può dare luogo a letture e conclusioni differenziate, in particolare, se i soggetti che le effettuano sono portatori di funzioni ed obiettivi diversi come nel caso dell'organismo regolatore e degli "attori" del mercato stesso. Senza contare, inoltre, che la riorganizzazione degli usi della numerazione in decade 3 rientra in quel programma, necessariamente a lungo termine, di riordino del Piano di numerazione in sintonia con gli sviluppi e le evoluzioni sia della normativa comunitaria sia del mercato dei servizi, inaugurato con la delibera n. 26/08/CIR e proseguito con successive modifiche ed integrazioni.

In definitiva, valutati globalmente tutti gli aspetti della questione, l'Autorità ritiene ragionevole concludere nel modo che segue, in relazione alle tre proposte degli istanti sinteticamente riportate nel documento di consultazione.

- a) Nessuna modifica delle disposizioni riguardanti l'assegnazione di numerazione di utente, dal momento che le disposizioni vigenti sono di fatto già rispondenti alla richiesta. Infatti il Piano stabiliva che la numerazione già assegnata non fosse modificata ma semplicemente indicava che un arco di dieci milioni di numeri (assegnazione a tre cifre) fosse considerata come somma di dieci blocchi di un milione, e che soltanto le nuove assegnazioni fossero effettuate a blocchi di un milione di numeri (assegnazione a quattro cifre). Inoltre, fino all'attuazione a regime delle nuove disposizioni, si prevede una particolare modalità di assegnazione che consente agli operatori di continuare ad instradare nelle reti le comunicazioni sulla base dell'analisi delle sole prime tre cifre, vale a dire in maniera immutata rispetto al precedente regime.
- b) Ripristino di codici per *Routing number* con lunghezza a tre cifre, lasciando immutati i codici in decade 3 già assegnati e provvedendo al rilascio dei nuovi codici, sempre a tre cifre, mediante la decade 7, destinando al momento a tale scopo due archi, per un totale di 20 numeri. Ciò risponde alla esigenza più pressante rappresentata dagli istanti, riducendo drasticamente gli impatti implementativi.
- c) Nessuna modifica per le disposizioni inerenti i codici per il servizio di segreteria telefonica. Infatti le disposizioni vigenti prevedono l'assegnazione di codici a tre cifre, per un massimo di due codici per ciascun operatore di rete, limitandosi ad indicare la possibilità di revisione delle norme sulla base dell'analisi delle esigenze del mercato, esigenze che tuttavia al momento non sembrano emergere.

L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno prevedere una posposizione al 1° febbraio 2013 del termine per l'entrata in vigore delle nuove norme contenute nell'art. 8, termine che era stato fissato dalla delibera n. 74/10/CIR al 1° maggio 2012. Si concede in tal modo un ulteriore periodo di tempo, di entità significativa, che risponde all'esigenza manifestata dagli istanti di minimizzare gli impatti sulle organizzazioni aziendali

L'Autorità è dell'avviso che con le decisioni sopra descritte viene data una risposta ampiamente soddisfacente alle esigenze rappresentate dagli istanti, sia in termini di modalità di utilizzo delle numerazioni e dei codici sia in termini temporali concessi per l'implementazione.

Infine, tenuto conto che le proposte emerse nell'ambito della consultazione in merito alla ipotesi di prestabilire fin d'ora disposizioni regolamentari da attuare al raggiungimento di determinate soglie di consumo delle risorse, non hanno consentito di stabilire tali disposizioni poiché sono apparse non coerenti con le finalità cui erano tese, l'Autorità si riserva comunque, in esito ad un attento monitoraggio dell'evoluzione della situazione e delle esigenze del mercato, attraverso la valutazione del grado e della tendenza di consumo delle risorse, di mettere in atto in tempo utile i necessari interventi regolamentari, laddove dovessero prefigurarsi rischi di scarsità di risorse. A titolo indicativo, allo scopo di fornire alle aziende un dato concreto, utile per orientare i propri comportamenti e le proprie programmazioni, un procedimento di revisione delle norme definite con il presente provvedimento sarà comunque avviato all'atto dell'esaurimento del primo arco di dieci codici di *Routing number* in decade 7.

9. Aggiornamento delle disposizioni del Piano

9.1 – La proposta in consultazione.

Come di consueto, con l'occasione l'Autorità intende rivedere le norme transitorie e finali del Piano, con l'obiettivo di aggiornarle ed eliminare le disposizioni superate. Allo stesso tempo, l'intero testo del Piano potrà essere oggetto di rivisitazione finalizzata al miglioramento della chiarezza delle disposizioni.

Domanda 9.1 – Si chiede di rappresentare eventuali proposte in merito.

Ulteriore testo sottoposto a riflessione nel corso dell'audizione del 29 marzo c.a.

La tabella 1 “Soglie di prezzo massimo”, allegata al Piano di numerazione, contiene le soglie di prezzo massimo per la decade 5 unicamente nella sezione dedicata all'accesso da rete fissa, mentre manca un corrispondente tetto per le chiamate originate da numerazione mobile. Si ritiene di poter prevedere i seguenti interventi:

a – per le chiamate originate da rete fissa, modifica del testo riportato nell'ultima colonna della prima riga della richiamata tabella 1 come segue: “Prezzo massimo pari a quello delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Se il piano tariffario prevede la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali, prezzo massimo pari a due volte il prezzo delle chiamate locali e comunque non superiore al prezzo delle chiamate interdistrettuali”

b – per le chiamate originate da rete mobile aggiunta nella tabella 1 di una nuova riga relativa ad “Accesso da rete mobile” relativa al codice 5, con la declaratoria: “Prezzo massimo pari a quello relativo alle chiamate verso i numeri geografici secondo il piano tariffario del cliente”.

9.2 – Le proposte dei partecipanti.

Ambiti di responsabilità degli assegnatari dei diritti d'uso della numerazione

Un soggetto chiede che sia fatta chiarezza e siano razionalizzate le competenze in materia di servizi a sovrapprezzo per i quali, in caso di violazione, interviene sia l'Autorità sia il Ministero.

Sempre sullo stesso tema uno dei rispondenti ritiene che le prescrizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 3 dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., sulla base di quanto emerso in casi reali nel mercato hanno determinato ed evidenziato significative problematiche attuative, ponendo nei fatti in capo all'operatore assegnatario ruoli e responsabilità che nella pratica, qualora l'operatore telefonico non assuma anche il ruolo contrattuale di fornitore o rivenditore dei contenuti verso la clientela finale, non sono ottemperabili, essendo di pertinenza interna dei centri servizi e della catena dei fornitori dei contenuti (aggregatori di contenuti con accordi con insiemi di CSP, ecc.). Sulla base di tale dettato regolamentare, infatti a detta del rispondente, si arriva ad estendere la responsabilità degli operatori assegnatari della numerazioni anche alle

modalità di comunicazione pubblicitaria dei servizi. Aggiunge che l'operatore assegnatario dovrebbe verificare solo nell'ambito di prima fornitura la coerenza con la regolamentazione vigente, e del rispetto delle normative vigenti in tema di servizi a sovrapprezzo e di Piano e non essere ritenuto responsabile delle numerazioni assegnate e deve prevedere negli accordi commerciali con i centri servizi l'indicazione delle caratteristiche dell'offerta, applicando le appropriate cautele nei contratti verso aggregatori e CSP ma non può operare una vigilanza puntuale e continua sugli effettivi contenuti forniti nel tempo dal CSP né sulle modalità di fornitura degli stessi. Chiede che sia indicato più chiaramente che per alcune fattispecie sia direttamente il CSP a rispondere agli Organismi di vigilanza di eventuali utilizzi difformi dalla regolamentazione vigente e quindi che la seconda frase del comma 3 dell'art. 3 dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR sia rimodulata precisando in maniera chiara che l'effettivo utilizzo nel tempo delle numerazioni per le varie offerte rese disponibili dal centro servizi è di unica responsabilità del centro servizi stesso (aggregatore e/o CSP), limitando così la responsabilità dell'operatore assegnatario alla sola fase di prima fornitura dei servizi e si augura che tale modifica normativa del Piano porti alla revisione del decreto ministeriale n. 145/2006 mediante la quale si possa intervenire anche su altri aspetti legati alla tipologia di soggetti commerciali che fanno parte della catena di fornitura dei servizi a sovrapprezzo e che dovrebbero trovare un riconoscimento a livello regolamentare e di conseguenza delle relative responsabilità nella fornitura di tali servizi.

Fissazione di un prezzo massimo per le chiamate da mobile alle numerazioni nomadiche in decade 5.

Un rispondente ha rilevato che non esiste un tetto di prezzo alle tariffe *retail* praticabili dagli operatori di rete mobile per le chiamate dirette verso numerazioni in decade 5 a differenza di quanto previsto per le chiamate originate da rete mobile verso lo stesso tipo di numerazione. L'art. 10, comma 6, dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., tuttavia, non fa cenno ad alcuna distinzione tra servizi di fonia su rete fissa o mobile, lasciando presumere il carattere generale della regola che fissa un limite al prezzo praticabile da un operatore alla propria clientela per le chiamate verso numerazione nomadica sulla base di un principio di non discriminazione tra servizi equivalenti. E' innegabile, a detta del rispondente, che una simile asimmetria regolamentare "turbi" gli assetti del mercato, creando una sostanziale discriminazione tra i servizi tradizionali e nomadici e rischiando di compromettere in modo significativo le opportunità di sviluppo di questi ultimi. Questa situazione genera non solo un grave pregiudizio agli interessi degli operatori che hanno investito in questa tipologia di servizi avanzati, come è evidente, ma danneggia direttamente anche gli utenti che utilizzano simili numerazioni finendo così per limitare le opportunità comunicative degli utenti e – in un'ottica di medio lungo periodo – lo sviluppo del mercato. E' palese infatti che una tariffa eccessivamente elevata per le chiamate verso numeri in decade 5 scoraggia gli utenti ad effettuare chiamate verso tale direttrice e, conseguentemente, li scoraggia altresì dall'acquistare una simile numerazione in quanto si attendono di ricevere una scarsa utilità di chiamata. Chiede quindi un intervento dell'Autorità che determini un tetto alle tariffe mobili al dettaglio per le chiamate dirette a numerazioni nomadiche sulla base di un principio di non discriminazione tra servizi equivalenti e di

corrispondenza tra prezzo e servizi sottostanti, al pari di quanto attualmente previsto per le chiamate originate da rete fissa.

Utilizzo di “Alias” per l’identificazione della linea chiamante

Alcuni soggetti chiedono che sia regolamentato nel Piano l’utilizzo degli “Alias”, ovvero di un identificativo alfanumerico, che sostituisca il CLI nel caso di servizi SMS/MMS in modo da permettere agli utilizzatori di apparati mobili una più immediata identificazione del mittente. Come alcuni dei partecipanti rammentano, il tema, oltre ad essere stato posto e dibattuto nel tavolo tecnico per l’implementazione del Piano, è stato oggetto di una specifica richiesta da parte di un soggetto partecipante alla consultazione che aveva proposto di modificare il Piano al fine di poter utilizzare gli *Alias* al posto del CLI fornendo, a suo parere, indicazioni per una soluzione condivisa ed accettabile. In particolare nell’ambito della consultazione tale soggetto propone che nel caso di SMS/MMS utilizzati per i cosiddetti servizi *Application-to-Person* di messaggistica originati dall’Italia si possano utilizzare identificatori alfanumerici *Alias* dopo che sia stato stipulato uno specifico accordo tra l’operatore assegnatario della numerazione ed il centro servizi. Nell’accordo dovrebbero essere definiti precisamente gli indicatori alfanumerici e le numerazioni pubbliche univoche associate a ciascun indicatore. L’operatore nei propri sistemi gestionali associa l’insieme predefinito di *Alias* con la numerazione pubblica del Piano, rendendo così indirettamente tracciabili gli *Alias* originati e terminati all’interno della propria rete. Ci dovrebbe essere, peraltro, l’impegno da parte dell’operatore di assicurare il rispetto dell’obbligo di certezza e riconoscibilità del mittente su richiesta della clientela o delle Autorità competenti, attraverso un tracciamento a posteriori. Qualora gli SMS/MMS fossero scambiati tra reti di operatori diversi, dovrebbe essere previsto nell’accordo commerciale di raggiungibilità l’indicazione degli *Alias* utilizzati in associazione a ciascuna numerazione pubblica, rendendo possibile anche in questo caso il tracciamento a posteriori su richiesta. Propone, infine, quale ulteriore tutela per il cliente, l’introduzione dell’obbligo per i centri servizi, gli aggregatori e le aziende terze di assicurarsi il preventivo esplicito assenso del cliente a ricevere i messaggi da parte di una determinata azienda, mediante sottoscrizione preventiva di un modulo di adesione a servizi dotati di mittente alfanumerico. Per quanto riguarda l’utilizzo dall’estero di mittenti *Alias* di SMS/MMS destinati a clientela nazionale il rispondente ritiene che questa sia una tematica interessante ma distinta da quella dell’utilizzo di *Alias* in ambito nazionale, a cui dedicare attenzione e regolamentare in un secondo tempo. Nel corso dell’audizione del 29 marzo c.a. e nel contributo inviato in preparazione della stessa, il medesimo partecipante propone una modalità, basata anche sull’affiancamento all’*Alias* della numerazione in decade 4 pubblica, per rendere tracciabile l’utilizzo di *Alias* non univoci ovvero l’utilizzo di nomi a domini internet o, in alternativa, di utilizzare indicatori alfanumerici rendendoli univoci mediante la definizione di un database nazionale inter-operatore, implementazione che richiede ulteriori definizioni sia per la gestione sia per la definizione delle caratteristiche univoche dell’indicatore. Propone, infine, che tale tematica sia approfondita in un tavolo congiunto tra operatori e istituzioni.

Un secondo soggetto ritiene anch’esso che l’introduzione di *Alias* al posto del CLI sia un vantaggio per l’utente finale e propone che ciascun centro servizi possa scegliere liberamente di utilizzare l’*Alias* al posto della numerazione assegnata all’operatore e

fornita in uso; i centri servizi, una volta che abbiano deciso di attivare e attivino un *Alias* dovranno informarne l'operatore assegnatario della numerazione, il quale sarebbe così in grado di fornire l'associazione fra *Alias* e numerazione associata (e relativa Azienda che utilizza l'*Alias*), in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti. L'*Alias* dovrebbe essere scelto dal Centro servizi tramite apposito accordo con l'operatore, il quale, a detta del rispondente, dovrebbe essere tenuto a verificare ed autorizzare l'*Alias*. Il rispondente suggerisce, inoltre, a maggior garanzia della clientela e per evitare che uno stesso *Alias* sia utilizzato da operatori diversi, di istituire un organo di controllo presso l'Autorità/Ministero, che garantisca l'univocità degli *Alias* utilizzati. Come l'altro rispondente, anche questo soggetto è disponibile a fornire alle istituzioni che lo richiedessero l'associazione tra *Alias* e numerazione. Al fine di evitare spamming e per garantire l'operatore che gli *Alias* assegnati siano utilizzati in modo corretto da parte dei centri servizi, ciascun operatore dovrebbe implementare una *White List* delle associazioni *Alias*/Numerazioni concordate con i Centri Servizi, in modo da consentire l'invio di messaggi soltanto con indicazione nel campo mittente dell'*Alias* ovvero della Numerazione assegnata ad ogni singolo Centro Servizi, bloccando ogni altro tentativo di utilizzo con mittenti diversi. Si dichiara infine disponibile ad approfondire la tematica dell'*Alias* in un apposito tavolo tecnico. Un terzo rispondente evidenzia che per quanto riguarda gli operatori di telecomunicazioni non è necessario un processo di identificazione poiché se un terzo estraneo utilizzasse tale identificativo verrebbe immediatamente perseguito con tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento. Al contrario ritiene che esista invece la necessità di identificare l'*Alias* di un operatore commerciale, per esempio una casa automobilistica, che possa aver stipulato un accordo con più operatori, i quali dovrebbero definire nell'ambito di un accordo quadro o di un codice di autoregolamentazione gli strumenti informatici o delle modalità trasparenti per gestire eventuali sovrapposizioni nell'utilizzo degli *Alias* e problemi di identificazione del mittente. Potrebbe, inoltre, essere previsto che tali obblighi siano imposti come condizioni contrattuali standard e comuni nei contratti con i clienti business che intendano utilizzare gli *Alias*. Un rispondente propone di approfondire il tema all'interno di un Tavolo tecnico interoperatore con l'obiettivo di concordare una procedura di certificazione dell'*Alias*, mentre un altro ritiene che l'utilizzo degli *Alias* rappresenti un importante strumento di sviluppo commerciale dei servizi SMS a valore aggiunto.

Numerazione per servizi di “mobile-payment”, “mobile-ticketing”

Due rispondenti ribadiscono la rilevanza dei servizi di *Mobile Ticketing*, come per esempio l'acquisto del biglietto di viaggio su bus urbano, anche per il loro valore di utilità sociale e l'interesse allo sviluppo di tale tipologia di servizi, in particolare uno di loro vorrebbe estendere il *Mobile Payment* anche a servizi di *Mobile Parking*, prevedendo la convocazione di un tavolo tecnico, alla presenza dei principali *stakeholder* istituzionali deputati a disciplinare la materia, per individuare soluzioni di mercato che consentano lo sviluppo all'interno del nostro paese di questa tipologia di servizi con tutte le tutele del caso per l'utenza che vorrà utilizzarli, anche rivedendo auspicabilmente il regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 145/2006. Ambedue i soggetti ritengono utile prevedere che le numerazioni dedicate allo scopo ed individuate da entrambi in quelle a codice 43, possano essere utilizzate dagli operatori secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, senza che siano subordinate alla

preventiva assegnazione di diritti d'uso ad un singolo operatore, ma occorra semplicemente che ciascun operatore comunichi all'Autorità e all'Amministrazione competente (sulla base di una logica simile a quella ad oggi in uso per gli SMS per raccolta fondi su numeri 455), l'utilizzo di tali numerazioni.

Uno dei due soggetti chiede che per le numerazioni dedicate a tale tipologia di servizi (*mobile payment*) sia prevista l'allocazione nel Piano di un blocco di dieci numeri di numerazione con lunghezza pari a sette cifre appartenente alla decade 4, preferibilmente nello spazio di numerazione 43 (ma altri menzionano anche il codice 48), allo scopo di dare evidenza alle caratteristiche di utilità sociale del servizio di "mobile ticketing", che ciascun operatore mobile possa rendere disponibile alla propria clientela per l'accesso locale ad un medesimo servizio di "mobile ticketing". Dovrebbe inoltre essere prevista all'interno di tale blocco di numerazione l'allocazione di una specifica numerazione univoca per il servizio di "mobile ticketing" relativo al trasporto pubblico locale. In tale scenario ciascun operatore mobile che utilizza tale numerazione comune è responsabile autonomamente della fornitura del relativo servizio di "mobile ticketing" alla propria clientela mobile finale e verso il centro servizi di pertinenza, dando la disponibilità a predisporre un Accordo Quadro che definisca la modalità comune di fornitura, anche nel rispetto delle regolamentazioni associate alle numerazioni e per la tutela della clientela. Infine. Lo stesso rispondente chiede che non sia previsto alcun costo per tali numerazioni, tenendo conto che per quanto sopra richiesto, non esiste una reale assegnazione di diritti d'uso esclusivi. Qualora peraltro si dovesse corrispondere un controvalore per l'utilizzo di detta numerazione, questo sarebbe corrisposto all'Amministrazione competente e sarebbe regolato mediante il suindicato Accordo Quadro che disciplinerebbe la ripartizione interna dei costi tra gli operatori utilizzatori, prevedendo il pagamento unico della numerazione verso l'Amministrazione competente.

Ulteriori proposte dei partecipanti

- a) Un soggetto chiede la possibilità di utilizzare per finalità di "mobile advertising" la decade 48XXX qualora il cliente abbia sottoscritto il servizio di invio da parte dell'operatore di informazioni commerciali insieme a contenuti utili e rilevanti per lui, che lo stesso sia gratuito e che sia stabilito il numero massimo di SMS o MMS giornalieri ricevibili. Con tale numerazione, seppure gratuita per il cliente finale offre le stesse garanzie previste nel Piano per le numerazioni per servizi a sovrapprezzo.
- b) Un rispondente chiede la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera f) e dell'art. 9, comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i al fine di eliminare possibili ambiguità interpretative relativamente alla possibilità di scambio di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete al punto di interconnessione tra due operatori come ad esempio nel caso della prestazione WLR. Ritiene il soggetto che l'opportunità di esplicitare tale eccezione al principio generale di "assenza di necessità di interoperabilità per le numerazioni per servizi interni di rete" al fine di dar conto di tali casi in cui, anche a parere dell'Autorità, è lecito lo scambio di tali numerazioni tra operatori interconnessi ai fini di rendere possibile una prestazione.

- c) Un soggetto chiede di voler sottoporre all'attenzione del Ministero l'esigenza di riconoscere l'autorizzazione di "virtuale" e pertanto le connesse risorse di numerazione a anche a chi non ha stipulato un accordo con l'operatore di rete. Lo stesso soggetto chiede di voler assicurare agli Internet Service Provider che intendano fornire servizi di messaggistica (e.g. messaggi originati dall'utente via portale web dell'operatore da terminare su utenze mobili) ai propri clienti di servizi di accesso ad Internet e trasmissione dati tutte le risorse di numerazione necessarie allo scopo (numerazioni d'utente e altre risorse necessarie all'interconnessione con gli operatori di rete mobile o fissa), poiché gli SMS sono servizi dati. Questi ultimi, a differenza dei servizi voce non richiedono la piena aderenza agli obblighi dei servizi PATS quali l'accesso ai servizi di emergenza. Il rispondente non ravvisa quindi la necessità di riservare per via regolamentare la fornitura dei servizi di messaggistica ai fornitori di servizi di telefonia.

9.3 – Le valutazioni dell'Autorità.

Ambiti di responsabilità degli assegnatari dei diritti d'uso della numerazione

Ritenendo che le osservazioni proposte ed il rationale sotteso abbia fondamento, va riconosciuto che le disposizioni del Piano possono indurre una attribuzione di responsabilità agli assegnatari della numerazione che va oltre le originarie intenzioni della norma.

Pertanto, nelle more della rivisitazione complessiva della disciplina dei servizi a sovrapprezzo, l'Autorità ravvisa l'opportunità di emendare i commi pertinenti, al fine di chiarire, quantomeno, che il Piano su tali questioni fa rinvio alle norme specifiche e comunque che gli assegnatari della numerazione in quanto tali non sono responsabili della pubblicità dei servizi diffusa sui mezzi di comunicazione di massa.

Fissazione di un prezzo massimo per le chiamate da mobile alle numerazioni nomadiche in decade 5.

L'Autorità ritiene opportuno correggere l'anomalia segnalata nell'ambito della consultazione, stabilendo un coerente tetto di prezzo anche per le chiamate verso numerazione in decade 5 originate da rete mobile.

In particolare, si dispone che i prezzi massimi siano pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente.

Utilizzo di "Alias" per l'identificazione della linea chiamante

Come si era già avuto modo di condividere con gli stessi proponenti nell'ambito del tavolo tecnico che periodicamente si riunisce per trattare le questioni di numerazione, condizioni irrinunciabili per poter consentire l'impiego di *Alias* sono costituite dalla assoluta unicità degli stessi e dell'associazione certa ad un numero E.164, per l'identificazione del mittente, nonché la gestione/blocco degli *Alias* provenienti dall'estero.

I partecipanti alla consultazione hanno mostrato notevole interesse all'apertura della possibilità di utilizzo degli *Alias*, tuttavia non sono emerse soluzioni soddisfacenti ed

immediatamente praticabili per dare risposta alle due esigenze irrinunciabili: i) univocità dell'*Alias*; ii) blocco dei messaggi con *Alias* provenienti dall'estero.

Per i motivi sopra indicati, non sussistendo le condizioni richieste, l'Autorità ritiene di non potere, in questa occasione, adottare alcuna misura regolamentare in merito, rinviando la materia al tavolo tecnico sulla numerazione per ulteriori approfondimenti.

Numerazione per servizi di “mobile-payment”, “mobile-ticketing”

Va rilevato che l'intera questione è al momento oggetto di approfondimento nell'ambito dell'attività di revisione delle norme sui servizi a sovrapprezzo di cui al regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 145/2006, avviata recentemente dal Ministero dello sviluppo economico. E' in quella sede che vanno più propriamente affrontate e risolte le diverse tematiche connesse al Mobile Payment.

Pertanto, l'Autorità ritiene che, allo stato, da un lato sia prematura l'introduzione di norme nel Piano specifiche per tale tipologia di servizi, dall'altro che il Piano offra già risorse di numerazione sulle quali tali servizi possono essere introdotti.

Ulteriori proposte dei partecipanti

a) L'Autorità non ravvisa motivi ostativi all'uso della numerazione in decade 48 per servizi di “mobile advertising”, così come descritti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di pubblicità e di protezione dei dati personali.

b) In merito alla possibilità dello scambio di numerazioni per servizi interni di rete in scenari di interconnessione telefonica tra operatori, in un'apposita audizione con i soggetti interessati è stato chiarito che la norma contenuta nell'art. 9, comma 1 del Piano prevede che “le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso ai propri clienti, che per loro natura non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi ... omissis”. In altri termini, l'accento è posto sulla “natura” dei servizi, che non richiede l'interoperabilità, ma tali numerazioni possono essere usate e trasmesse all'interconnessione per finalità tecniche, gestite dall'operatore di origine al fine di utilizzare i servizi intermedi di altri operatori. Da ciò si deduce che l'interoperabilità va intesa come realizzazione logica e non fisica che permette la fornitura del servizio al cliente finale utilizzando i servizi intermedi di altri operatori. Pertanto, fermo restando che non possono essere effettuati servizi per conto o su richiesta di altri soggetti su tali numerazioni, l'Autorità ritiene non necessarie comunque modifiche al testo dell'articolato.

c) La proposta di sottoporre all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico l'esigenza di riconoscere l'autorizzazione di “virtuale” e, pertanto, le connesse risorse di numerazione anche a chi non ha stipulato un accordo con l'operatore di rete ed in particolare di consentire agli *Internet Service Provider* di accedere alla numerazione per servizi mobili e personali al fine di fornire esclusivamente servizi di messaggistica, ad esempio SMS originati dall'utente via portale *web* dell'operatore da consegnare a utenze mobili, appare per certi versi ragionevole. Già nelle “valutazioni dell'Autorità”, punto 1 lettere f) dell'allegato A alla delibera n. 74/10/CIR recante la sintesi della

consultazione pubblica indetta con la delibera n. 2/10/CIR, infatti, l’Autorità aveva ritenuto che dovevano essere concesse in uso le numerazioni per servizi mobili e personali a tutti gli operatori mobili virtuali indipendentemente dal grado di infrastrutturazione, purché il servizio offerto fosse effettivamente un servizio mobile. A tal proposito è bene ricordare che nell’Allegato B alla delibera n. 26/08/CIR in riferimento al servizio offerto alla clientela, l’Autorità aveva valutato che, pur volendo prescindere dalla tecnologia utilizzata, doveva restare fermo il principio che il livello del servizio fornito e quello percepito dal cliente dovessero essere pari a quello di un servizio mobile comunemente inteso, vale a dire con prestazioni di “mobilità” analoghe a quelle delle reti mobili GSM/UMTS, cioè a quelle prestazioni che garantiscono la continuità in coerenza con quanto già espresso nella delibera n. 26/08/CIR. Alla luce di quanto detto, tuttavia, rimanendo aperto il problema di una specifica autorizzazione che permetta la fornitura di un servizio mobile e personale dedicato esclusivamente a servizi di messaggistica (SMS/MMS) nonché la richiesta di una non piena aderenza per questo tipo di servizi agli obblighi dei servizi PATS quali l’accesso ai servizi di emergenza, l’Autorità ritiene che siano necessarie ulteriori riflessioni, che non possono prescindere dalle considerazioni in merito alle autorizzazioni che il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni riterrà opportuno fare, al fine di valutare pienamente la congruenza della proposta presentata.

10. Ulteriori interventi regolamentari

10.1 Utilizzo del codice 0160 per la localizzazione delle chiamate a numeri di emergenza effettuate da terminali privi di SIM

E’ previsto che un terminale mobile possa effettuare una chiamata ai numeri di emergenza (in particolare al numero unico europeo 112) anche nel caso in cui sia privo di SIM; in altri termini, la sussistenza di un contratto di fornitura per il servizio mobile, e la disponibilità di un numero, non sono condizioni necessarie per chiamare un numero di emergenza da un qualsiasi terminale mobile. Gli operatori mobili dunque accettano nella propria rete tali chiamate e le inoltrano ai Centri servizi che assicurano i servizi di emergenza.

Il Codice delle comunicazioni prevede anche che gli operatori per le chiamate al 112 mettano a disposizione, nei limiti della fattibilità tecnica, le informazioni relative all’ubicazione del chiamate (localizzazione).

A tale riguardo, gli operatori, nel caso di terminali privi di SIM prevedono di poter implementare piattaforme tecniche per la fornitura delle relative informazioni di localizzazione mediante attribuzione a ciascuna chiamata al numero di emergenza proveniente da un terminale privo di SIM (quindi privo di numero) di un CLI “fittizio” utilizzato temporaneamente in rete e nello scambio con il Centro servizi per le emergenze. Per la costituzione di tale CLI propongono una struttura formata dal codice 0160, non impiegato per alcun numero geografico come indicativo di distretto, seguito da un certo numero di cifre che potrebbero essere costituite in modo vario e per le quali diverse soluzioni sono allo studio da parte degli operatori.

Sulla questione sono state tenute due riunioni con gli operatori ed il Ministero dello sviluppo economico- Dipartimento comunicazioni e successivamente lo stesso Ministero, valutata l’idoneità della soluzione tecnica prospettata dagli operatori, con

nota prot. n. 11471 del 15 febbraio 2012, acquisita al prot. Agcom n. 8722 il 22 febbraio 2012, ha avanzato richiesta di attribuzione del predetto codice per l'utilizzo in questione, ai sensi delle disposizioni dell'art. 76 del Codice.

Al riguardo, preso atto delle valutazioni del Ministero, l'Autorità ritiene che non sussistano, per gli aspetti inerenti la regolamentazione delle numerazioni, obiezioni a prevedere e, quindi, riservare in via esclusiva il codice unico 0160 per la generazione di CLI fittizi per consentire la localizzazione delle chiamate dirette ai numeri di emergenza originate da terminali mobili privi di SIM/USIM, secondo modalità concordate tra gli operatori di rete mobile, nel rispetto di quanto previsto dalle norme ETSI, ed accettate dal Comitato per l'implementazione del numero unico europeo di emergenza.

10.2 Codici 0369 e 0769 per i servizi di chiamate di massa

Tali codici, che presentano la struttura tipica di un indicativo distrettuale delle numerazioni geografiche, erano intensamente utilizzati nelle aree distrettuali di Milano e Roma rispettivamente, per il servizio di chiamate di massa, tipicamente di tipo televoto in occasione di trasmissioni televisive di grande richiamo sia della Rai sia di Mediaset.

Con l'introduzione di numerazioni specifiche per tale servizio, sia in fonia (codice 895) che SMS (codice 46), l'utilizzo è andato progressivamente scemando, tanto che i più recenti dati indicano un traffico modesto, che va tendenzialmente annullandosi.

L'Autorità è pertanto dell'avviso, con l'occasione di emendamento del Piano, di avviare la fase di recupero di tali risorse di numerazione (il cui impiego era previsto da uno specifico comma delle disposizioni finali del Piano), disponendone la cessazione definitiva entro un congruo termine temporale, che si propone di fissare al 31 dicembre 2014.